

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

244° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|---|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 24 |
| 2 ^a - Giustizia | » 32 |
| 4 ^a - Difesa | » 41 |
| 7 ^a - Istruzione | » 43 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » 47 |
| 10 ^a - Industria | » 50 |
| 11 ^a - Lavoro | » 56 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » 59 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 66 |

Commissioni riunite

| | |
|--|-----|
| 5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura) | » 3 |
|--|-----|

Organismi bicamerali

| | |
|----------------------------|---------|
| Mafia | Pag. 81 |
| Terrorismo in Italia | » 85 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|---------|
| 4 ^a - Difesa - Pareri | Pag. 86 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » 88 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri | » 105 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri | » 106 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 107 |
|--------------------|----------|

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

MICOLINI

indi del Vice Presidente della 9^a Commissione

FRANCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali Diglio e per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

CARLOTTO ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

CARPENEDO: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

FRANCHI ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

COVIELLO ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

SCHEDA e **MARNIGA**: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

GALDELLI ed altri: Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 24 novembre 1993.

Il presidente MICOLINI comunica che, eseguiti gli opportuni accertamenti, non risulta alcuna formale dichiarazione di ritiro dell'emendamento 4.0.2 da parte del senatore Carlotto. Tale emendamento resta quindi presentato e, trattandosi di un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo, potrà essere esaminato nel momento che il proponente riterrà più opportuno. Con l'occasione aggiunge

altresi che da parte del senatore Ferrari Karl è stato presentato un subemendamento (4.0.2/1) all'emendamento 4.0.2 con il quale si propone la proroga al 31 dicembre 1996 del termine del 31 dicembre 1993 concernente le agevolazioni tributarie di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge n. 413 del 1990. Poichè si tratta di un'agevolazione fiscale che riguarda l'intero territorio nazionale e poichè per i territori montani la normativa vigente prevede già l'agevolazione della tassa fissa senza termini di scadenza, egli invita il presentatore del subemendamento a valutare più attentamente l'opportunità della propria proposta emendativa, anche per evitare problemi di ammissibilità, oltre che di copertura finanziaria.

Il senatore CARLOTTO prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Presidente e propone di esaminare l'emendamento 4.0.2 alla fine dell'esame dell'articolato.

Il senatore RABINO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.2.

Il senatore CAMPAGNOLI dichiara di aver riformulato l'emendamento 10.3 come emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo, proponendo di esaminarlo dopo l'ultimo articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11.

Il senatore GALDELLI illustra l'emendamento 11.1, soppressivo dell'articolo; dopo che il relatore CARPENEDO ed il sottosegretario DIGLIO hanno espresso parere contrario, tale emendamento è respinto.

Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore CARPENEDO presenta l'emendamento 11.3/1 al comma 2, con il quale si propone di limitare l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 44 del 1986 ai comuni montani con meno di cinquemila abitanti.

Il sottosegretario DIGLIO, trovando poco convincente il criterio individuato dal relatore per limitare l'applicazione della legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 11.3/1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il presidente MICOLINI dichiara decaduto l'emendamento 11.4 per assenza dei proponenti.

La senatrice ANGELONI illustra l'emendamento 11.5, il quale estende il contenuto del comma 4 alle cooperative agricole aventi sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani in età compresa fra i diciotto e i quarant'anni.

Il relatore CARPENEDO, dopo aver dichiarato che avrebbe preferito richiamare un concetto di prevalenza anzichè fissare una percentuale, esprime parere favorevole.

Si associa il sottosegretario DIGLIO ; anche il sottosegretario DE PAOLI esprime parere favorevole, rilevando che la proposta emendativa è formulata tenendo opportunamente conto della scarsità nei territori montani di giovani di età tra i diciotto e i quarant'anni.

L'emendamento 11.5 è quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo che l'emendamento 11.6 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, è posto ai voti ed approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il relatore CARPENEDO fa propri gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, di natura formale, i quali senza discussione sono posti separatamente ai voti ed approvati.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 12, nel testo emendato.

L'emendamento 12.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore CARLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5, di natura formale, i quali senza discussione sono posti separatamente ai voti ed approvati, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Diglio.

Il sottosegretario DIGLIO presenta un emendamento al comma 1 volto a sopprimere, al sesto rigo, la parola «tipici» (13.6).

Con il parere favorevole del relatore, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 13.1 è ritirato, mentre l'emendamento 13.2, fatto proprio dal senatore CARLOTTO, è dichiarato inammissibile.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Gli emendamenti 14.1 e 14.2 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il relatore CARPENEDO presenta un nuovo emendamento che riformula l'articolo 14, tenendo anche conto di alcune proposte emendative del senatore Galdelli (14.3).

Il senatore CARLOTTO suggerisce di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo ai territori montani.

Il relatore CARPENEDO dichiara di non poter accogliere tale suggerimento ed il sottosegretario DIGLIO si associa a tale avviso.

Con il parere favorevole del sottosegretario Diglio, l'emendamento 14.3, interamente sostitutivo dell'articolo, è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

La senatrice ANGELONI illustra l'emendamento 15.11, il quale persegue l'obiettivo di consentire che i lavori di ripristino e valorizzazione ambientale dei territori montani possano essere eseguiti anche da cooperative che abbiano i requisiti espressamente elencati nell'emendamento; in particolare, il valore di ogni singolo lavoro o servizio non deve superare il limite di lire duecentottanta milioni, in sintonia con la normativa comunitaria in materia di affidamento dei lavori pubblici, che sta per essere recepita nell'ordinamento italiano.

Il presidente MICOLINI fa presente che l'articolo 15 prevede incentivi alle pluriattività di imprenditori agricoli singoli o associati, per cui l'emendamento 15.11 sembra superfluo; peraltro, non è da trascurare il rischio che la cooperativa possa di fatto divenire concorrente dell'imprenditore agricolo.

Il senatore FRANCHI suggerisce di riformulare l'emendamento, limitandosi a fissare distintamente per gli imprenditori associati e per le cooperative importi più elevati di quello di lire venti milioni previsto per i singoli.

Il relatore CARPENEDO prospetta anch'egli l'opportunità di una riformulazione.

Il senatore CARLOTTO sottolinea che il comma 1 dell'articolo 15 contiene effettivamente una lacuna laddove, pur riferendosi agli imprenditori associati, fissa un unico limite per gli importi dei lavori da assumere in appalto.

Il sottosegretario DIGLIO si dichiara contrario all'emendamento, riservandosi, qualora fosse approvato, di riconsiderare la posizione di assenso manifestata dal Governo in ordine al trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in esame. A suo avviso, l'emendamento non è in sintonia con gli obiettivi di sostegno dell'economia montana ed anzi comporta il rischio che vengano agevolate cooperative esterne o comunque di natura non strettamente agricola. Infatti ad esempio, l'emendamento prevede semplicemente che le cooperative siano ubicate nei territori dei comuni montani, ma non richiede la residenza dei soci in detti territori; inoltre, non è richiesto che per l'esecuzione dei lavori in argomento si avvalgano solo di mezzi propri.

Il sottosegretario DE PAOLI rileva che l'emendamento comporta altresì problemi di copertura finanziaria. Con l'occasione, comunica poi che, da questo punto di vista, il Tesoro esprime parere contrario sugli emendamenti 15.11, 15.4, 15.5, 15.6, 15.13, 15.9, 15.15, 15.0.1, nonché sugli emendamenti 16.3, 16.2, 16.4 e 17.0.1.

Il senatore GIORGI dichiara di condividere le preoccupazioni del sottosegretario Diglio, ma si dice nel contempo convinto che occorra incentivare la piccola cooperazione nei territori montani, ovviamente a condizione che non risulti snaturata la finalità del provvedimento in esame.

Il senatore CIMINO, richiamandosi all'intervento del sottosegretario Diglio, sottolinea criticamente anche il fatto che il limite di duecentottanta milioni sia riferito non solo al singolo lavoro o servizio, ma anche ad ogni eventuale lotto funzionale degli stessi.

Il presidente MICOLINI dispone l'accantonamento dell'articolo 15, invitando il relatore a predisporre eventualmente un nuovo testo da esaminare nella prossima seduta.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

In relazione all'emendamento 16.1, soppressivo dell'articolo, il relatore CARPENEDO fa presente che l'articolo può effettivamente considerarsi superfluo, dal momento che il suo contenuto risulta trasfuso nel disegno di legge di accompagnamento dei documenti finanziari n. 1508, già approvato dal Senato.

Il senatore CARLOTTO sottolinea l'esigenza di approfondire tale aspetto, in quanto l'articolo 16 è fondamentale per l'impianto dell'intero provvedimento. Tra l'altro, egli rileva di aver verificato anche con l'INPS e lo SCAU la possibilità di legalizzare la prestazione di altra attività da parte dei lavoratori di imprese operanti nei comuni montani, senza che ciò comporti il versamento di ulteriori contributi previdenziali. Al riguardo, ha predisposto infatti un emendamento che, migliorando il testo dell'articolo 16, consente al coltivatore diretto assunto a tempo parziale anche di conservare tale qualifica ad ogni effetto.

Il senatore CIMINO si associa alla richiesta del senatore Carlotto, preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.3 qualora le argomentazioni del relatore non dovessero risultare convincenti.

Il presidente MICOLINI propone quindi di accantonare anche l'articolo 16.

Convengono le Commissioni riunite.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore CAMPAGNOLI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 20.1, ove si inserisse all'articolo 17 un emendamento al fine di riservare ai territori montani una percentuale non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti previsti dalla legge n. 179 del 1992, anche per il recupero dei centri abitati.

Ad avviso del relatore CARPENEDO non è quella dell'articolo 17 la sede opportuna per tale materia.

Concorda con tale prospettazione il sottosegretario DIGLIO.

Il senatore GALDELLI illustra quindi l'emendamento 17.1, osservando come sia inopportuno prevedere esclusivamente agevolazioni a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.

Il presidente MICOLINI invita quindi il senatore Campagnoli a valutare la questione da lui posta nella sede dell'articolo 20.

Posto quindi ai voti è respinto l'emendamento 17.1.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 17.3, facendo presente come i benefici debbano essere legati anche allo svolgimento di attività economiche.

A favore dell'emendamento si dichiarano il relatore CARPENEDO, che propone di modificare l'emendamento sopprimendo le parole «ed attività economiche», e i senatori GALDELLI e FRANCHI.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi approvato, comprensivo della modifica proposta dal relatore CARPENEDO.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 17.4 e 17.2, illustrati dal presentatore, dopo che su di essi si erano espressi in senso contrario il relatore CARPENEDO e il sottosegretario DIGLIO.

Dopo dichiarazione di astensione del senatore GALDELLI, è quindi approvato l'articolo 17, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.0.1.

Il presidente MICOLINI invita il presentatore a ritirarlo, attesi i problemi di copertura dell'emendamento.

Il senatore CARLOTTO, nel ricordare che già il Governo aveva preso posizione a favore dell'estensione della fiscalizzazione nelle zone montane, ritira l'emendamento, che trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni 5ª e 9ª riunite del Senato,

ravvisata la necessità di concedere ai lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro nelle piccole e medie imprese industriali, in quelle

artigiane, agricole, commerciali e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione del disegno di legge recante «Nuove disposizioni per le aree montane», a far data dal 1° gennaio 1994, una riduzione, per ogni mensilità, fino alla 12ª compresa, del contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210;

attesa la necessità che tali riduzioni non debbano spettare ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, che siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previsti dai contratti collettivi nazionali o provinciali;

ritenuto che le agevolazioni in questione debbano essere cumulabili con le vigenti disposizioni in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali gli sgravi sopra indicati.»

0/1169/1/5ª e 9ª

I senatori GALDELLI e FRANCHI dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il relatore CARPENEDO si dichiara favorevole all'emendamento 18.1, a condizione che esso sia modificato, al fine di sopprimere la seconda parte del primo comma, dopo le parole «accordi di programma» e di sopprimere il comma 3.

Ad avviso del sottosegretario DIGLIO la normativa proposta ha carattere di eccessivo appesantimento del testo.

Il senatore GALDELLI ritiene preferibile mantenere l'articolo 18, con la modifica proposta nel proprio emendamento 18.2, da integrarsi con i successivi emendamenti 19.1 e 19.2.

Il senatore CAMPAGNOLI riformula quindi il proprio emendamento nel senso proposto dal RELATORE, comprensivo altresì della soppressione del comma 4.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore GALDELLI, l'emendamento, posto ai voti, è approvato nel testo modificato dal proponente.

Risulta quindi precluso l'emendamento 18.2.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Il senatore GALDELLI ritira l'emendamento 19.1. Ritira altresì l'emendamento 19.2, dopo l'espressione di pareri contrari da parte del relatore CARPENEDO, che fa presente come si tratti di materia delegata alle regioni, e del sottosegretario DIGLIO.

È quindi approvato l'articolo 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

Art. 4.

All'emendamento 4.0.2 aggiungere il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1993 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 1996».

4.0.2/1

FERRARI Karl, RUBNER, CARLOTTO, DUJANY,
LEONARDI, ROBOL, REDI, RABINO

Aggiungere il seguente articolo:

«Le comunità montane, anche convenzionandosi o riunendosi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale nonché con l'enel ed altri soggetti pubblici per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, possono, compatibilmente con le caratteristiche ambientali:

a) realizzare e gestire reti idriche e centraline idroelettriche, nonché impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili;

b) realizzare progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative;

c) realizzare e gestire discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili».

10.3 (nuova formulazione)

CAMPAGNOLI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

All'articolo 11, lettera b), sostituire le parole da: «anche con particolare riferimento alle condizioni delle» con le altre: «con particolare riferimento alle».

11.2

CAMPAGNOLI

Al comma 2 al settimo rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».

11.3

CARLOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «comuni montani» inserire le parole: «con meno di 5.000 abitanti».

11.3/1

IL RELATORE

Al comma 4 dopo le parole: «attività agricole» inserire «nonchè ma composizione fondata»; prima delle parole: «coltivatori diretti» inserire: «da cooperative agricole».

11.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 4, tra le parole: «residenti nei comuni montani» e le altre: «dando ad essi preferenza» inserire le seguenti: «nonchè dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani».

11.5

ANGELONI

Al comma 4, tra le parole: «residenti nei comuni montani» e le altre: «dando ad essi preferenza» inserire le seguenti: «nonchè dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani».

11.6

GALDELLI, ICARDI

Art. 12.

Sostituire il titolo con il seguente: «Decentramento di attività e servizi».

12.1 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sopprimere le parole da: «anche» fino a: «finanziari».

12.2 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo le parole: «eccetera», aggiungere: «disponendo gli stanziamenti finanziari necessari».

12.3 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per lo sviluppo del turismo)

1. Per le iniziative rivolte alla realizzazione od all'ampliamento di strutture turistico-alberghiere e di impianti sportivi nei territori di montagna, le regioni sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati da istituti di credito a medio termine fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite di 5 miliardi di lire. Tali contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi statali e regionali.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1, non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità».

12.0.1 COMPAGNA

Art. 13.

Al comma 1, quinto rigo, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.3 CARLOTTO

Al comma 1, nel 15° rigo, sostituire le parole: «comuni montani» con le altre: «territori montani».

13.1

CARLOTTO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni fissaranno i parametri igienico-sanitari per la produzione e la commercializzazione del prodotto tipico di montagna».

13.2

DUJANY

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.4

CARLOTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.5

CARLOTTO

Al comma 1, dopo le parole: «l'Albo dei prodotti» sopprimere la parola: «tipici».

13.6

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire il numero: «500» con: «800».

14.1

RIZ, RUBNER, DUJANY

Sopprimere le parole: «e le imprese» fino a: «contabili».

14.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato ad IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

Per le suddette imprese gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale».

14.3

IL RELATORE

Art. 15.

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000».

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti due commi:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale le quali:

a) abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei territori dei comuni montani;

b) siano iscritte nella Sezione Cooperative Agricole del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e osservino i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del medesimo decreto;

c) conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali;

d) associno lavoratori articoli, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, in numero non inferiore al cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei soci operatori;

e) dispongano di macchine, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c), possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico che hanno compiti ed esercitano funzioni in materia di territori montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni predisposte dagli enti stessi al fine di assicurare la realizzazione dei compiti e delle finalità di cui alla presente legge, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la salvaguardia, la conservazione, la sistemazione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio montani, quali lavori e servizi di forestazione, di riassetto idrogeologico, di sistemazione idraulica, idraulicoagricola e idraulicoforestale, di conservazione dell'edilizia rurale, del paesaggio rurale e montano, di tutele, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, di sorveglianza dei boschi, a condizione che il valore di ogni singolo lavoro o servizio, o di ogni eventuale lotto funzionale degli stessi, non sia superiore a lire 280.000.000».

«Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese singole od associate che svolgono, per conto e nell'interesse sia di enti pubblici che di privati, le attività indicate nei primi due commi del presente articolo sono inquadrate nel settore dell'agricoltura».

Dopo il 2 comma dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

Lo svolgimento di una o più delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, attraverso l'utilizzazione di aziende agricole interamente ricadenti in territori montani, nel rispetto dei criteri, limiti ed obblighi amministrativi dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 5 dicembre 1985, n. 730, si reputano comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le regioni, nell'esercitare le funzioni di cui agli articoli 4; 5, 10 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono tenere conto della necessità di agevolare e favorire l'esercizio delle attività agrituristiche nei territori dei comuni montani, a sostegno della permanenza e dello sviluppo dell'imprenditoria agricola nei predetti territori.

15.11

ANGELONI

Sostituire il primo comma, con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli ad associati, i quali conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possano assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione

idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000, "per ogni anno solare".

15.10

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti: «o dei propri soci». Alla fine del comma, dopo la parola: «importi» inserire le seguenti: «commisurati alla loro strumentazione tecnica e capacità di lavoro».

15.1

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000» con l'altra: «50.000.000».

15.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente inciso: «In deroga alle vigenti disposizioni i soggetti sopra indicati possono svolgere inoltre attività artigianali complementari all'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale».

15.12

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Negli stessi limiti essi possono svolgere attività artigianali complementari all'attività agricola».

15.3

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 rientrano nell'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.4

CARLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma precedente si applica il sistema forfettario come definito nell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

15.5

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto».

15.6

CARLOTTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze, destinate all'esercizio delle attività di cui al primo comma e dell'attività agrituristica si considerano costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Per attività agrituristica si intende l'attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande che viene svolta o che è già stata svolta nel rispetto della legge quadro sull'agriturismo n. 730 del 5 dicembre 1985 e delle relative leggi delle regioni o delle province autonome, da parte di soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 el testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.13

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «I comuni possono definire con proprio regolamento le caratteristiche di abitabilità, agibilità e igienico-sanitarie delle costruzioni rurali esistenti, tenuto conto della tipicità del patrimonio edilizio rurale della zona».

15.14

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni, possono attribuire incentivi per attività agrituristica nei territori montani ai sensi della legge n. 730 del 1985».

15.8

CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le Regioni a statuto ordinario in sede applicativa dei decreti previsti dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dovranno prevedere, nella

loro facoltà impositiva, particolari agevolazioni per le popolazioni residenti nei territori montani».

15.9

CARLOTTO

Aggiungere il seguente comma 3:

3. L'articolo 9 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 legge n. 601 è modificato come segue:

«Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà e di diritti reali a qualsiasi titolo, di fondi rustici fatti a scopo di costituzione, arrotondamento o accorpamento di proprietà direttocoltivatrice, nonché di fabbricati aventi i requisiti di cui all'articolo 39 TU delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

Le agevolazioni ed esenzioni sono applicabili in quanto, nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara:

a) di essere persona che dedica la propria attività manuale abitualmente all'attività agricola e;

b) il fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, senza eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare, rispettivamente che il fabbricato o porzione di fabbricato abbiano i requisiti di cui all'articolo 39 TU imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, e che la sussistenza dei citati requisiti venga comprovata da un certificato, rilasciato su richiesta, dall'Ispettorato Agrario territorialmente competente.

Le agevolazioni ed esenzioni sono provvisoriamente concesse se in sede di registrazione dell'atto venga presentata l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato Agrario, dalla quale risulta, che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo. Se il certificato definitivo non è prodotto nel termine di due anni dall'atto di acquisto, si applicano le imposte ordinarie.

Decade dalle agevolazioni ed esenzioni il beneficiario, il quale, prima che siano decorsi 10 anni dall'atto di acquisto, aliena a qualsiasi titolo volontariamente la proprietà del fondo o costituisce diritti reali su di esso che siano incompatibili con la coltivazione diretta oppure cessa di coltivarlo direttamente; nel caso di fabbricati la decadenza si verifica se venga volontariamente meno nel decennio successivo all'acquisto la destinazione ai sensi dell'articolo 39 TU delle imposte sui redditi o all'attività agrituristica. L'alienazione entro il decennio a favore di familiari partecipanti alla diretta coltivazione, non comporta la decadenza dei benefici fiscali. La decadenza è accertata dall'Ispettorato Agrario competente ed opera limitatamente al valore della parte ceduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero bene al momento dell'acquisto».

15.15

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

L'attività agro-turistico in montagna, quando riveste modeste capacità di ricezione e di somministrazione di pasti, nonché di alienazione di prodotti tipici, è considerata attività che rientra nell'ambito normale dell'agricoltura di montagna.

Le Regioni regolamenteranno l'attività agro-turistica dal punto di vista igienico sanitario».

15.0.1

DUJANY

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali e le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera possono assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi territori, anche se accertati dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ai fini delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9

sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola».

16.3

CARLOTTO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «agricoltori a titolo principale o braccianti agricoli stagionali».

16.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo; dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. I lavoratori che prestano la propria attività alle condizioni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali ed assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro, autonomo o professionale, che continuano a prestare. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgano della loro opera».

16.4

IL RELATORE

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al nono rigo, dopo le parole: «a prima abitazione» aggiungere le altre: «ed attività economiche. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti».

17.3

CARLOTTO

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni, sentite le comunità montane, individuano i criteri da adottare per i suddetti interventi finalizzati al recupero del patrimonio abitativo esistente con priorità alle case sparse ed ai piccoli agglomerati nonchè per l'incentivazione di nuove attività economiche eco-compatibili».

17.4

CARLOTTO

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «attribuendo priorità agli interventi fuori delle zone perimetrare destinate agli insediamenti residenziali».

17.2

CARLOTTO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. Per i lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1993 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da piccole e medie imprese industriali, da imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione, di cui all'articolo 1, a far data dal 1° gennaio 1994 è concessa una riduzione, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

17.0.1

CARLOTTO

Art. 18.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territo-

riale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nelle zone montane mediante la conclusione di accordi di programma che mirano a promuoverne lo sviluppo qualitativo, a garantirne l'organizzazione anche sotto il profilo dell'attuazione del diritto allo studio e dell'ammmodernamento delle strutture edilizie esistenti, a promuovere iniziative che stimolino l'apprendimento della storia e delle tradizioni locali.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Per lo stato gli accordi di programma d'interesse regionale sono promossi dal ministero della pubblica istruzione per il tramite dell'ufficio scolastico regionale. L'ufficio scolastico regionale acquisisce le proposte ed i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per l'elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. Gli accordi di programma regionale sono approvati dal ministro della pubblica istruzione e dal presidente della regione e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della repubblica, 2ª serie speciale.

5. Gli accordi di programma sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati».

18.1

CAMPAGNOLI

Sopprimere le parole da: «Il governo» fino a «regionali».

18.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 19.

Premettere al comma 1, il seguente comma:

«Il provveditore agli studi, sentite le regioni e le province autonome dispongono deroghe alle norme di legge e alle disposizioni amministrative e di carattere generale relative alla localizzazione e gli istituti di istruzione e al numero minimo di studenti di ciascuna classe, al fine di assicurare la possibilità di frequentare i corsi agli studenti residenti nei territori montani».

19.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Qualora, per gravi motivi, non appaia comunque possibile che i corsi si svolgano nelle rispettive località di residenza, la regione o provincia autonoma, di intesa con i comuni interessati, assicura il trasporto degli alunni dalla rispettiva residenza a scuola e viceversa».

19.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali ed elettorali Elia ed il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, alla 12ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 396.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 8ª Commissione: favorevole)

La Commissione, accogliendo la proposta del presidente ACQUARONE, esprime avviso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 400.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6ª Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE illustra il contenuto del provvedimento in titolo, osservando che gli articoli 1 e 2 riguardano aspetti processuali, mentre l'articolo 3 attiene a materia sostanziale. Tuttavia, ritiene che il decreto-legge risponda al requisito della omogeneità. Propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore SPERONI fa presente che l'articolo 3 del provvedimento consegue ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed è anch'esso riconducibile alla materia processuale tributaria. Dichiarò il proprio avviso favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 477.

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 478.

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1687)

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE illustra il contenuto del decreto-legge in titolo e propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio (1688)

(Esame)

Il relatore RIVIERA illustra il contenuto del disegno di legge in titolo mettendo in evidenza come esso sia finalizzato anche ad evitare disfunzionalità che potrebbero verificarsi in occasione dei ballottaggi che si svolgeranno la prossima domenica. Propone alla Commissione di approvare il testo senza apportarvi modifiche.

Il senatore SPERONI dichiara di non essere contrario alle modificazioni previste dal disegno di legge. Esprime, tuttavia, forti perplessità sul metodo adottato: la riforma del sistema elettorale per le elezioni amministrative è stata già modificata a pochi mesi dalla sua approvazione ed ora si interviene nuovamente per apportarvi ulteriori correttivi. Si continua a procedere, quindi, in modo affrettato senza valutare approfonditamente tutte le conseguenze delle norme introdotte.

Il ministro ELIA osserva che la riforma del sistema elettorale amministrativo è sottoposta ad una inevitabile verifica dell'esperienza. Nel caso di specie, si rende necessario modificare una norma al fine di evitare taluni inconvenienti derivanti dai cosiddetti *exit-poll* che non potevano essere previsti. A suo avviso, si potrà rivedere l'intera procedura in una fase che non presenti l'assillo dell'urgenza.

Il senatore SPERONI ritiene indispensabile rimediare ad altre carenze della normativa con immediatezza prevenendo il determinarsi di ulteriori difficoltà in sede di applicazione. Illustra, quindi, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4, a ciò finalizzati. Sottolinea che l'emendamento 1.0.4 riguarda direttamente lo svolgimento dei ballottaggi per l'elezione dei presidenti delle province.

Il ministro ELIA considera inopportuno modificare le norme elettorali prima dello svolgimento dei ballottaggi. Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge senza modifiche impegnandosi a rappresentare al Ministro dell'interno l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti ai presidenti di seggio circa l'interpretazione delle norme richiamate negli emendamenti del senatore Speroni.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4, riservandosi di ripresentare in Assemblea l'emendamento 1.0.4.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre 1993, procedendo alla trattazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 1.1.

Il relatore CABRAS dà ragione dell'emendamento 1.2, che coincide - nella prima parte - con l'emendamento dianzi illustrato, prevedendo altresì il contributo delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Quanto alle altre parti dell'emendamento in esame, si prevede la costituzione di un comitato di consulenti per le gestioni commissariali e si estende l'effetto delle misure di cui all'articolo 4 anche per il periodo successivo alle prime elezioni che seguono il provvedimento di scioglimento.

Il presidente ACQUARONE ricorda che sugli emendamenti testè illustrati è necessario acquisire, prima della votazione, il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario MURMURA si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2.

La votazione dei predetti emendamenti viene quindi accantonata.

Quanto alle proposte di modifica concernenti l'articolo 2, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra gli emendamenti 2.5, 2.1, 2.1/1 e 2.2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.3, sostanzialmente corrispondente all'emendamento 2.2, che viene ritirato dalla senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Il relatore CABRAS, quindi, si dichiara contrario all'emendamento 2.1, che introduce una condizione eccessivamente restrittiva: le necessarie cautele in ordine ai provvedimenti di gestione straordinaria, infatti, possono essere adottate attraverso i meccanismi di controllo parlamentare, previsti da altri emendamenti.

Il sottosegretario MURMURA illustra l'emendamento 2.4, che successivamente riformula su proposta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, ed esprime il proprio contrario avviso agli emendamenti 2.5, 2.1, (nonchè al subemendamento 2.1/1) e 2.2, dichiarandosi favorevole, viceversa, all'emendamento 2.3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli emendamenti 2.5, 2.1, 2.1/1, 2.4 e 2.3.

Quanto all'articolo 3, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 3.1, di tenore meramente chiarificatorio: esso viene poi accolto con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente ACQUARONE, quindi, dà conto del parere formulato dalla Commissione bilancio circa l'articolo 4, contenente una condizione.

Il sottosegretario MURMURA ritiene che le disposizioni in questione non comportino, comunque, alcun onere finanziario.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1656, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Su proposta del presidente ACQUARONE, si conviene di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 1° dicembre 1993, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio (1688)

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel primo periodo sostituire le parole «50 per cento dei voti validi» con altre seguenti «40 per cento dei voti validi, purchè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il numero di voti ottenuti dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco».

1.0.1

SPERONI

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge n. 81 del 1993, aggiungere: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento».

1.0.2

SPERONI

«Art. 1-quater.

Al comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 81 del 1993, aggiungere: "o nel rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto"».

1.0.3

SPERONI

«Art. 1-quinquies.

Al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 81 del 1993, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o sul simbolo ovvero su uno o più dei simboli dei gruppi di candidati collegati"».

1.0.4

SPERONI

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie e dei Comuni riportati a gestione ordinaria».

1.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito con decreto del Ministro un Comitato di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie e delle amministrazioni comunali restituite alla gestione ordinaria avvalendosi anche del contributo delle Regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Presso le Prefetture interessate è costituito un comitato di consulenti a disposizione dei Commissari straordinari per il risanamento e la gestione delle amministrazioni comunali disciolte.

Per la durata in carica della prima amministrazione elettiva dopo lo scioglimento ai sensi della legge 221/91 restano in vigore le misure previste per la gestione straordinaria di cui all'articolo 4 della presente legge».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di trenta mesi», con le seguenti: «fino ad un massimo di 24 mesi».

2.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «quando se ne ravvisi la necessità» con le seguenti: «in casi eccezionali».

2.1

D'ALESSANDRO PRISCO

All'emendamento 2.1, dopo la parola: «eccezionali», aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari».

2.1/1

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, in fine, sopprimere le virgolette e aggiungere il seguente periodo:

«La commissione straordinaria di cui al comma 4 rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale di cui alla legge 25 febbraio 1993, n. 42».

2.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni sei mesi il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento sulle gestioni commissariali in merito agli interventi realizzati».

2.2

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, SALVI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.»

2.3

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinate» aggiungere le seguenti: «le funzioni di risanamento e di gestione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa».

3.1

D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RIZ*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Conso.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1604)**
(Esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce, in sostituzione del relatore designato, senatore Castiglione, impossibilitato ad intervenire all'odierna seduta, il presidente RIZ, il quale, preso spunto dalla circostanza per cui sono ancora in corso 170 procedimenti penali in fase istruttoria con il rito del perento codice, dichiara di aderire pienamente alla proposta di proroga di un anno alle istruttorie in questione, per cui si verrebbe a differire il *dies ad quem* dell'applicabilità delle vecchie norme dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASIELLO, tenuto conto della importanza e della complessità delle istruttorie in parola, prima fra tutte quella sulla tragedia aerea di Ustica del 1980, esprime a nome del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Si associa il senatore FILETTI, che suggerisce di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

In senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, si pronunciano i senatori BODO e NAPOLI.

In senso favorevole al passaggio in sede deliberante si esprime anche il ministro CONSO, pur riservandosi di comunicare direttamente

alla presidenza del Senato l'assenso del Governo una volta espletata la debita procedura autorizzatoria.

La Commissione unanime dà infine mandato al Presidente Riz di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

FABJ RAMOUS e MASIELLO. - **Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso il 10 novembre.

Si procede all'esame degli articoli.

Il relatore FILETTI comunica che sono stati presentati emendamenti dai senatori Riz, Fabj Ramous, Bodo, Preioni e da lui medesimo.

Il ministro CONSO comunica che il Governo non proporrà per parte sua modifiche, al che il senatore FILETTI dichiara di rinunciare all'ipotesi, a suo tempo ventilata, di costituire un comitato ristretto.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame dell'articolo 3.

Il presidente RIZ illustra l'emendamento 3.1, che offre maggiori garanzie processuali e il pregio di una formulazione più chiara.

Dopo richieste di precisazioni dei senatori FABJ RAMOUS e PREIONI interviene il relatore FILETTI, favorevole alla proposta modificativa, cui suggerisce una rettifica, che - accolta dal proponente - viene inserita nella formulazione definitiva dell'emendamento 3.1.

Dopo che il ministro CONSO ha espresso parere favorevole, l'emendamento 3.1 è posto ai voti ed approvato, come pure l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore FILETTI illustra l'emendamento soppressivo 4.1., mentre il senatore BODO illustra l'emendamento 4.2, sostitutivo del comma 2.

Interviene in senso contrario all'emendamento soppressivo la senatrice FABJ RAMOUS, la quale fonda il suo atteggiamento anche sulla base del parere favorevole già espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali e dichiara di aderire all'emendamento 4.2.

Il senatore NAPOLI prende la parola per sostenere, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, l'utilità dell'approvazione dell'emendamento 4.1.

Il relatore FILETTI ribadisce la sua contrarietà all'intero articolo 4 del disegno di legge. Reputa altresì superfluo l'emendamento 4.2.

Il ministro CONSO, pur rispettando le osservazioni del relatore, si mostra favorevole al mantenimento del testo.

Posti separatamente ai voti i due emendamenti non sono approvati, mentre lo è l'articolo 4.

Si passa quindi all'esame di un emendamento soppressivo dell'articolo 5, che è illustrato dal relatore e dopo l'avviso contrario del Governo, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice FABJ RAMOUS ritira il suo emendamento 5.1.

Si passa all'esame dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6 che è illustrato dal relatore con l'avviso contrario del Governo. Trattandosi dell'unica proposta di modifica presentata all'articolo 6, si pone ai voti il mantenimento di quest'ultimo, che è approvato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 7, si procede all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti 8.1 e 8.2: l'uno modificativo del comma 1 e, l'altro aggiuntivo di un comma; entrambi illustrati dal senatore BODO.

Interviene il presidente RIZ, che suggerisce una modifica all'emendamento 8.1: tale suggerimento è accolto dai proponenti, che conformemente riformulano la loro proposta, modificando anche l'originario testo dell'emendamento 8.2.

In senso adesivo al nuovo testo dell'emendamento 8.1 intervengono le senatrici CAPPIELLO e FABJ RAMOUS.

Con l'avviso favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono entrambi approvati, con separate votazioni.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 9, si procede all'esame dell'emendamento 10.1, illustrato dal senatore BODO, volto a sopprimere l'intero articolo 10.

Dopo interventi della senatrice FABJ RAMOUS e del relatore FILETTI - che segnalano la necessità di acquisire in proposito il parere della Commissione bilancio - e della senatrice CAPPIELLO, favorevole all'emendamento, il senatore PREIONI ritira la proposta di modifica, riservandosi di ripresentarla in Assemblea.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'articolo 12. L'unico emendamento presentato, viene ritirato dal senatore Bodo a seguito delle deliberazioni adottate in ordine agli articoli 8 e 10.

Si procede all'esame dell'articolo 13.

La senatrice FABJ RAMOUS riformula l'emendamento 13.1, cui si dichiarano favorevoli il relatore e il ministro CONSO.

Posto ai voti, tale emendamento è così approvato, come pure l'articolo nel testo modificato.

La Commissione dà infine mandato al senatore Filetti di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 819.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02^a, 0015)

Il senatore MASIELLO, relatore sul disegno di legge n. 1670 recante «Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali», fa presente che attesa la delicatezza e la complessità della materia, oggetto di un suo particolare approfondimento, sarebbe opportuno rimandare alla prossima settimana lo svolgimento della relazione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende la discussione, sospesa il 23 novembre con l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il ministro CONSO illustra l'emendamento 1.3, mentre dichiara di ritirare l'emendamento 1.2.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 1.1, soppressivo del richiamo - nell'articolo 1 - ad alcune norme del codice penale, come l'articolo 664 (distruzione o deterioramento di affissioni), il 670 (mendicità), il 686 (fabbricazione o commercio abusivo di liquori e droghe) e il 707 (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), considerata l'opportunità di non depenalizzare condotte di particolare disvalore sociale.

Il senatore BODO illustra l'emendamento 1.7, mentre ritira gli emendamenti 1.6, 1.8 e 1.9.

La senatrice FABJ RAMOUS dichiara di fare proprio l'emendamento 1.2., già ritirato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Prende quindi la parola il relatore COCO che presenta l'emendamento 1.10, il quale, posto ai voti, è approvato, come pure l'emendamento 1.3.

Dopo che il ministro CONSO ha suggerito una rettifica all'emendamento 1.7, accolta dai presentatori, il nuovo testo è posto ai voti ed approvato.

Il ministro CONSO illustra l'emendamento 1.4.

Il senatore MASIELLO dichiara apprezzamento per la proposta di soppressione della lettera g), ma al contempo invita il Governo a riflettere in modo organico sulla necessità di una riscrittura organica delle fattispecie bagatellari, tuttora perseguite penalmente.

La senatrice CAPPIELLO ritiene si debbano distinguere all'interno della lettera g) alcune condotte che sono effettivamente da depenalizzare, da altre (è il caso della mendicizia) che non possono essere efficacemente colpite con sanzioni amministrative pecuniarie.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.4, mentre è dichiarato precluso l'emendamento 1.1.

Il ministro CONSO illustra l'emendamento 1.5, che tende a sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. In senso favorevole si esprime il relatore COCO.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato, come pure l'articolo 1 nel testo emendato.

Non essendo state proposte modifiche all'articolo 2, la Commissione dà infine mandato al senatore Coco di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n.1460 autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.40.

EMENDAMENTI

FABJ RAMOUS e MASIELLO.- Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819)

Art. 3.

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, con le copie da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante».

Conseguentemente contrassegnare con la lettera c) l'attuale testo della lettera d).

3.1

RIZ

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

FILETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dallo stesso avvocato o procuratore legale che abbiano eseguito la notificazione»

4.2

BODO, PREIONI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

FILETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Nel caso di rifiuto della notifica dell'atto si applica la norma di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile.»

5.1

FABJ RAMOUS

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

FILETTI

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» inserire le altre: «, sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense,».

8.1

BODO, PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso *computer*».

8.2

BODO, PREIONI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

BODO, PREIONI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

BODO, PREIONI

Art. 13.

Sostituire le parole: «1° gennaio 1993» con le altre: «1° luglio 1994».

13.1

FABJ RAMOUS

EMENDAMENTI

Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460)

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina» con le altre: «per la riforma della disciplina sanzionatoria».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «trasformare» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalla successiva lettera c)»

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 70 aggiungere il seguente: «73,».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale.».

1.6

BODO, PREIONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gli articoli 662 e 706 del codice penale.».

1.7

BODO, PREIONI

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «un milione e non superiore a lire sei milioni» con le altre: «dieci milioni e non superiore a lire quindici milioni.».

1.8

BODO, PREIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g); conseguentemente, nella lettera h), sopprimere il riferimento alla lettera g).

1.4

IL GOVERNO

Alla lettera g), sopprimere il riferimento agli articoli 664, 670, 686, 707 e 708 del codice penale.

1.1

PREIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera l), sostituire la parole: «non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni» con le altre: «non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire quindici milioni».

1.9

BODO, PREIONI

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Il presidente BONO PARRINO dichiara aperta la discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore **SIGNORELLI**, il quale, premesso di riconoscere in via di principio la necessità di dare luogo, nel rigoroso rispetto della Costituzione della Repubblica, a forme di obiezione di coscienza che risultino seriamente e obiettivamente motivate, si dichiara in completo disaccordo con il provvedimento in

esame poichè esso eleva l'obiezione di coscienza al servizio militare a diritto soggettivo: infatti si consente all'individuo l'esercizio di una scelta che resta assolutamente sottratta a qualunque possibilità di accertamento oggettivo. In tal senso, la normativa proposta vulnera gravemente un inderogabile dovere sancito dalla norma costituzionale, che qualifica come sacro dovere quello della difesa della Patria.

Oltre ai dubbi di costituzionalità, la nuova disciplina sull'obiezione di coscienza pone dei problemi applicativi, in assenza di un disegno chiaro e definito del nuovo assetto dello «strumento militare». Il rischio è infatti quello di avere da un lato un alto numero di obiettori di coscienza, con oneri finanziari crescenti e non prevedibili, e dall'altro un esercito svuotato della sua componente essenziale di leva. È comprensibile infatti che i giovani soggetti a coscrizione invocano l'obiezione di coscienza per sfuggire al sacro dovere di difesa della Patria. In questa prospettiva verrebbe premiato proprio chi non possiede alcuna etica consapevolezza degli obblighi civici e sociali.

In conclusione, è evidente come quello in esame sia un provvedimento intempestivo che andrebbe riesaminato solo dopo aver definito e realizzato un modello alternativo di esercito nazionale, non più fondato sulla leva ma su volontari professionisti.

Interviene quindi il senatore BOFFARDI, il quale esprime un giudizio favorevole su un provvedimento, da lungo tempo all'esame del Parlamento, che risponde ampiamente ad esigenze espresse dalla società civile e che consente, a suo avviso, di superare anche le obiezioni mosse dal Presidente della Repubblica *pro-tempore* nel suo messaggio di rinvio.

Si pone ora urgente e inderogabile l'esigenza politica di approvare definitivamente il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Saranno poi i risultati derivanti dall'esperienza applicativa della legge a suggerire per il futuro eventuali correttivi alla nuova normativa.

Bisogna peraltro evidenziare che è ormai diffuso nella coscienza del Paese un nuovo concetto, non meramente militare, della difesa nazionale ed in tal senso appaiono superate le obiezioni di natura costituzionale mosse al provvedimento, il quale si propone in ogni caso come elemento di profonda maturazione civica e sociale. Ribadisce in conclusione la necessità di approvare senza indugio e senza alcuna modifica il provvedimento pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla seduta già prevista per domani pomeriggio.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE DELIBERANTE**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)****Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)****De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)****Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 25 novembre scorso.

Il senatore NOCCHI prende la parola per segnalare un documento approvato dal consiglio direttivo della Biennale di Venezia, nel quale sono espresse riserve sul nuovo testo unificato proposto dal relatore ed è annunciata la decisione di avviare una fase di elaborazione, della durata di tre mesi, dedicata alla consultazione di soggetti ed istituzioni interessati all'attività dell'ente per formulare un progetto di rifondazione da sottoporre anche alla valutazione del Parlamento. In questa prospettiva, il consiglio direttivo chiede che la riforma dell'ente non venga approvata. Si tratta di una presa di posizione che desta meraviglia, poichè il testo del relatore era stato in un primo tempo valutato positivamente dai membri del consiglio direttivo, ma che il Parlamento non può ignorare, pur nella consapevolezza che il rinvio di tre mesi significherebbe il naufragio della riforma.

Il senatore COVATTA ritiene che la presa di posizione del consiglio direttivo sia in contraddizione con l'atteggiamento sin qui tenuto dal

presidente dell'ente a favore di una rapida approvazione della riforma, tanto che egli minacciò le dimissioni quando la discussione del provvedimento subì un rallentamento. Non ritiene quindi che il Parlamento debba tenere in particolare considerazione le decisioni da ultimo assunte dal consiglio direttivo, che tra l'altro non è organo rappresentativo delle categorie operanti nella Biennale. Sollecita quindi di procedere alla discussione del nuovo testo proposto dal relatore, poichè in tal modo si può contribuire a fugare interpretazioni errate del progetto di riforma.

Al senatore SCAGLIONE, il quale chiede notizie del documento cui ha fatto riferimento il senatore Nocchi, il PRESIDENTE risponde di non averne conoscenza.

Il senatore PERUZZA informa di aver partecipato insieme al senatore Lopez all'assemblea del personale della Biennale di Venezia, nella quale sono emerse molte riserve sul testo proposto dal relatore ed è stato sottolineato il mancato contributo degli organi direttivi dell'ente ad un processo di riforma così rilevante. Il documento del consiglio direttivo ha voluto quindi accogliere tali preoccupazioni, ribadendo l'esigenza che la Biennale svolga in prima persona un ruolo nel progetto di sua rifondazione. Ritiene quindi che il Parlamento possa senz'altro procedere nella discussione del testo, ma debba peraltro acquisire ulteriori elementi conoscitivi per valutare in modo più meditato un processo riformatore così rilevante per il mondo della cultura italiana.

Il PRESIDENTE sollecita una proposta sull'ordine dei lavori.

Il relatore MANZINI ritiene che il consiglio direttivo abbia approvato il documento cui ha fatto riferimento il senatore Nocchi per venire incontro alle richieste del personale, preoccupato degli effetti che la trasformazione dell'ente potrà produrre sulla natura del suo rapporto di lavoro. Il Parlamento deve comunque proseguire il suo lavoro, dovendo tra l'altro ritenersi conclusa la fase delle audizioni che, sia pur informalmente, sono già state svolte.

Il senatore NOCCHI propone di procedere all'approvazione dell'articolo 1, stabilendo peraltro sin d'ora di effettuare l'audizione dei membri del consiglio direttivo della Biennale per la prossima settimana, anche informalmente.

Il relatore MANZINI dichiara di non avere alcuna difficoltà a procedere all'audizione informale dei membri del consiglio direttivo della Biennale di Venezia ma a condizione che essa non determini un ritardo nell'approvazione della riforma.

Riprende quindi l'esame dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta gli emendamenti erano stati illustrati ed i relativi pareri del relatore e del Governo

espressi; l'emendamento 1.6 era stato dichiarato decaduto e gli emendamenti 1.2 e 1.3 erano stati ritirati.

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.1.

Dopo che l'emendamento 1.5 è stato accantonato, il senatore STRUFFI ribadisce le ragioni dell'emendamento 1.4.

Il relatore MANZINI propone una modifica all'emendamento 1.8 per recepire tali indicazioni.

Il senatore PERUZZA, disponibile ad accogliere l'esigenza rappresentata dal senatore Struffi, ribadisce che l'elaborazione dello statuto da parte del comitato promotore deve precedere l'individuazione dei soci fondatori.

Si svolge quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il PRESIDENTE (per il quale occorre prevedere un termine anche per la costituzione della fondazione), il senatore NOCCHI (che suggerisce di stabilire termini di sei mesi per l'elaborazione dello statuto, tre mesi per l'individuazione dei soci e ulteriori tre mesi per la costituzione della fondazione) e il relatore MANZINI (che propone una diversa formulazione dell'emendamento 1.8, volta ad accogliere le indicazioni emerse nel dibattito fissando un unico termine di 12 mesi).

L'emendamento stesso, posto in votazione nel testo modificato che il senatore PERUZZA accoglie, è approvato, restando quindi preclusi gli emendamenti 1.7 e 1.4.

Con successive votazioni sono approvati l'emendamento 1.9 (risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.5) e l'articolo 1 nel testo modificato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Deputati Farigu e Piro: Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609), approvato dalla Camera dei deputati

Zecchino ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633)
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce sui provvedimenti in titolo la senatrice Daria MINUCCI, ricordando come la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza intenda trasformarsi da tradizionale biblioteca circolante in agenzia capace di offrire nuovi servizi, diffusi sul territorio, per sostenere l'integrazione scolastica e sociale dei non vedenti. La legge 20 ottobre 1990, n. 311, aveva elevato l'ordinario contributo annuale, precedentemente fissato in 450 milioni annui, a 3 miliardi per il 1990 e a 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Pertanto,

qualora il Parlamento non approvi una nuova legge, il contributo ritornerebbe al precedente livello. I due disegni di legge in discussione elevano entrambi a 5 miliardi il contributo statale annuo, attingendo al medesimo accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio. Il testo approvato dalla Camera dei deputati reca norme ulteriori, che precisano le finalità di impiego del contributo, menzionando in particolare l'adeguamento delle strutture tecnologiche, organizzative e logistiche della Biblioteca, nonché la possibilità che essa istituisca centri di distribuzione o produzione a livello regionale, provinciale e nei grandi comuni. L'articolo 3 contempla anche la possibilità che le amministrazioni competenti a garantire il diritto allo studio ai non vedenti stipolino convenzioni con la Biblioteca per la fornitura di sussidi didattici, mentre l'articolo 4 prevede la costituzione a Roma di un centro di documentazione. In conclusione, raccomanda l'approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, nel quale assorbire il disegno di legge n. 1633.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI dichiara che il Gruppo PDS condivide le finalità complessive del disegno di legge, l'esigenza di incrementare il contributo statale e l'opportunità di una rapida approvazione.

Il senatore SCAGLIONE annuncia a sua volta la valutazione favorevole del Gruppo della Lega Nord, pur rilevando come talvolta difficoltà burocratiche impediscano la più efficiente erogazione dei servizi prestati dalla Biblioteca su tutto il territorio nazionale. Confida pertanto che tali difficoltà vengano superate.

Il senatore MANZINI dichiara che il Gruppo della Democrazia Cristiana esprimerà un voto favorevole.

Il presidente ZECCHINO avverte che, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, non è possibile passare all'esame degli articoli.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, 1° dicembre, alle ore 16,10.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

155^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FABRIS

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile Carta.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 24 novembre.

Apertasi la discussione generale, interviene la senatrice FAGNI, la quale giudica condivisibile l'obiettivo fondamentale del provvedimento, che consiste nel recepire la VII direttiva CEE prevedendo interventi a sostegno del settore armatoriale e navalmeccanico, attraverso riduzioni degli oneri fiscali e finanziari delle imprese. Tuttavia, fa presente che gli armatori dovrebbero essere maggiormente stimolati ad impegnarsi nel settore della sicurezza della navigazione e, inoltre, maggiori aiuti dovrebbero essere previsti a favore della cantieristica, comparto, questo, che versa in uno stato di gravissima crisi.

Conclude, preannunciando la presentazione di taluni emendamenti, nella direzione da lei indicata.

Il presidente FABRIS esprime la convinzione del Gruppo democristiano che il decreto-legge in esame, con poche ma puntuali modifiche, meriti di essere rapidamente convertito in legge per sovvenire alle esigenze della flotta e della cantieristica.

Il senatore NERLI, pur ravvisando i presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge in discussione, lamenta una mancanza di strategia globale da parte del Governo in questo comparto.

Nelle scorse settimane, infatti, il ministro Costa, preso atto dell'orientamento contrario della Commissione, ha ritirato il programma di riordino della Flotta, riservandosi di presentarne uno nuovo, dimostrando comunque che l'Esecutivo sembra volersi limitare a procedere ad una svendita della flotta pubblica ai privati, senza prospettive di rilancio della stessa. Appare quindi paradossale che il settore armatoriale privato venga ad usufruire di un doppio beneficio: da un lato quello derivante dalla svendita della flotta pubblica e, dall'altro, quello, proveniente dal decreto in esame, consistente in interventi finanziari in suo favore.

Preannuncia pertanto un voto di astensione del Gruppo democratico della sinistra, che non voterà contro proprio perchè consapevole della situazione di grave sofferenza della cantieristica italiana.

Conclusasi la discussione generale, replica il relatore DI BENEDETTO, il quale condivide le osservazioni critiche emerse dal dibattito, in quanto effettivamente il decreto-legge non reca una strategia complessiva e, proprio per questo motivo, avverte che provvederà a presentare taluni emendamenti volti a correggere il meccanismo farraginoso della legge n. 234 del 1989, conferendo maggiore agibilità operativa al Ministero nell'erogazione dei finanziamenti, ferma restando la necessità di penalizzare le imprese che non rispettino i termini di consegna.

Resta comunque imprescindibile l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento, considerato che il nostro Paese è già in grave ritardo nel recepimento della VII direttiva comunitaria e tenuto conto della grave crisi della nostra flotta, che si risolve anche in una sempre maggiore penalizzazione dei porti italiani a vantaggio di quelli nordeuropei.

Il sottosegretario CARTA giudica realistica la connessione dal punto di vista strategico di questo provvedimento con il programma di riordino della Flotta, nonché condivisibile l'esigenza di approvare taluni emendamenti volti a rendere più agile l'intervento del Ministero, penalizzando nel contempo le imprese che abbiano chiesto deroghe. Tra l'altro, va tenuto presente che al decreto-legge in esame dovrà far seguito una normativa che disciplini la concessione delle linee.

Conclude, chiedendo una rapida approvazione, affinché non si vengano a determinare ulteriori penalizzazioni del comparto armatoriale italiano, che si tradurrebbero in gravi perdite di quote di mercato.

Su proposta del presidente FABRIS, la Commissione conviene quindi di fissare per la giornata di venerdì 3 dicembre prossimo il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A 007 0 00, C 08ª, 0040)

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta già convocata per domani, alle ore 15.30, la Commissione esaminerà anche, in sede

referente, il disegno di legge n. 1679 recante conversione in legge del decreto-legge n. 400 del 1993, relativo alle concessioni demaniali marittime e già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

209^a Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del decreto di determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione, da parte della GEPI S.p.a., dei fondi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 10^a, 0010)

Il presidente de COSMO riferisce sullo schema di decreto in titolo in sostituzione del senatore Citaristi, assente per improrogabili impegni. In particolare, egli si sofferma sulle funzioni e sugli strumenti operativi della società finanziaria GEPI, nonché sui provvedimenti legislativi che nel tempo ne hanno disposto aumenti del capitale sociale, fino a quello più recente, adottato con la legge finanziaria per il 1988 e ulteriormente rifinanziato con la legge finanziaria per il 1992. Successivamente, al fine di far fronte agli impegni assunti dalla GEPI in relazione alla crisi occupazionale in atto, l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito dalla legge n. 237 del 1993, ha autorizzato la stessa società a contrarre mutui decennali - i cui oneri di ammortamento per capitali e interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato - per consentire l'immediata attuazione degli interventi nelle aree indicate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 dello stesso anno. Tali aree sono quelle indicate dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario n. 2057 del 1988 - zone il cui sviluppo è in ritardo e zone di declino industriale -; quelle indicate dalla legge n. 181 del 1989 recante misure di sostegno alla siderurgia - e riguardanti pertanto le zone industriali di Genova, Napoli, Taranto e Terni -; quelle infine caratterizzate da rilevanti squilibri tra domanda e offerta di

lavoro, la cui individuazione è demandata al Ministero del lavoro. Il comma 5 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 1993 attribuisce al Ministro dell'industria, sentito il Comitato per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il compito di determinare con proprio decreto criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi indicati al comma 1 dello stesso articolo.

Il Presidente dà quindi conto analiticamente degli articoli che compongono lo schema di decreto trasmesso dal Ministro, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che destina fino al 20 per cento dei fondi disponibili al completamento degli interventi già avviati, istituendo all'uopo una apposita direzione operativa con contabilità separata; sull'articolo 3, che prevede l'utilizzo del restante 80 per cento delle risorse disponibili per l'attuazione di nuovi interventi, con l'istituzione di un'altra direzione operativa a contabilità separata, disciplinando altresì le modalità di assunzione di partecipazioni societarie da parte della GEPI; sull'articolo 4, con il quale si istituisce una ulteriore direzione operativa destinata a svolgere le attività di reimpiego in lavori socialmente utili dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e sull'articolo 5, che prevede la trasmissione al Ministero dell'industria dei programmi operativi annuali.

In complesso lo schema di decreto all'esame risulta sostanzialmente coerente con le indicazioni espresse dal Parlamento e risponde all'esigenza di assicurare piena operatività alla GEPI in una fase di transizione che dovrebbe concludersi con il riassetto organico previsto dalla legge n. 237 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 149 del 1993, ma non ancora attuato dal Governo.

Nel proporre quindi l'espressione di un parere favorevole, il Presidente segnala i problemi e le difficoltà di attuazione che potrebbero derivare per i casi di maggiore complessità in relazione agli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993: sarebbe pertanto opportuno prevedere un dispositivo che consenta al Ministro di autorizzare, caso per caso, solo in via eccezionale e con adeguate motivazioni, la deroga ad alcuni dei parametri previsti, compatibilmente con i vincoli posti dalla normativa comunitaria.

Si apre il dibattito.

La senatrice MAISANO GRASSI, nel ricordare l'esperienza dell'intervento da parte della GEPI in una azienda siciliana messa in crisi dalle intimidazioni e dalle azioni violente della criminalità mafiosa, sottolinea con forza l'esigenza di una maggiore semplificazione burocratica che consenta la positiva evoluzione dell'andamento aziendale, restituendo fiducia sia agli imprenditori e alle maestranze del settore privato, sia all'intervento pubblico in economia.

Il senatore BALDINI ritiene doveroso precisare che l'attività della GEPI si rivolge a società private dissestate e sull'orlo del fallimento: per tale ragione le critiche all'intervento straordinario vanno ricondotte nell'alveo di una più meditata considerazione delle responsabilità da attribuire agli operatori pubblici e privati.

Il presidente de COSMO osserva che il caso cui si riferiva la senatrice Maisano Grassi evidentemente non si riferiva a una impresa fallimentare ma a una attività fiorente, sottoposta alla violenza criminale: tale considerazione esige l'espressione della massima solidarietà nei confronti di quanti si trovano costretti a operare in condizioni analoghe e il più razionale intervento pubblico per valorizzare le risorse impiegate dallo Stato a favore della ripresa produttiva e dell'occupazione.

Il senatore GIANOTTI ritiene che il parere dovrebbe contenere un forte richiamo al Governo relativamente all'osservanza dei termini previsti dalla legge per la presentazione di un provvedimento di riassetto organico della GEPI. Esprime pertanto perplessità sullo schema di decreto in esame per la parte che istituisce tre nuove direzioni operative: esse, aggiungendosi alle quattordici già esistenti, finirebbero con l'aggravare i fenomeni di ipertrofia burocratica della società. Inoltre, la trasformazione di IRI ed ENI in società per azioni, la liquidazione dell'EFIM e l'imminente privatizzazione dell'IMI pongono il problema di una ridefinizione nella composizione del pacchetto azionario della GEPI che, a suo avviso, dovrebbe essere attribuito al Ministero del tesoro. È necessario altresì sottolineare l'esigenza di un preciso impegno circa il reimpiego dei 18.500 lavoratori attualmente alle dipendenze della GEPI e delle società dipendenti. Non manca infine di destare perplessità l'indicazione del limite massimo complessivo del 15 per cento del capitale sociale per l'assunzione di partecipazioni da parte della GEPI, previsto al comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto in titolo. Tale intervento, infatti, potrebbe assumere la veste di un contributo *una tantum*, poichè l'entità della partecipazione non consentirebbe al socio di assumere parte attiva nella gestione aziendale.

Il senatore ROVEDA rileva che la GEPI, nel corso della sua esistenza, ha prolungato artificiosamente la vita di aziende in crisi, con effetti di distorsione del mercato che, in ultima analisi, sono risultati pregiudizievole anche per l'occupazione. Pertanto si esprime negativamente sullo schema di decreto che consente alla società di continuare a funzionare senza affrontare la questione prioritaria della sua ristrutturazione.

Particolare perplessità destano le disposizioni che istituiscono le direzioni operative con contabilità separata senza chiarire che ciò avviene senza ulteriori oneri, nonchè la previsione di assunzione di partecipazioni societarie temporanee di minoranza senza indicare termini precisi di scadenza. Inoltre, occorrerebbe precisare la natura privata delle società destinatarie degli interventi previsti e predisporre meccanismi idonei ad assicurare l'impiego produttivo e non speculativo degli aiuti alle imprese.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto nella parte in cui fa riferimento alla promozione, progettazione e attuazione di lavori socialmente utili non tiene conto delle competenze delle regioni in questa materia.

Il senatore RUSSO Vincenzo ricorda che la GEPI ha conseguito in passato notevoli risultati positivi, riportando sul mercato aziende in dissesto: gli interventi della società sono da considerare parte integrante di un complesso di istituti e di leggi, formatosi a metà degli anni '70 e volto a contenere gli effetti di una grave crisi economica e a sostenere le imprese industriali attraverso strumenti di intervento diretto e indiretto. Tale sforzo di riconversione e ristrutturazione del sistema produttivo ha subito profonde distorsioni a causa soprattutto del crescente favore accordato dagli imprenditori agli impieghi di natura finanziaria rispetto agli investimenti produttivi: ciononostante, non si può condannare in blocco una fase della politica industriale che, pur tra errori e distorsioni, ha prodotto risultati di notevole rilevanza.

Per quel che riguarda lo schema di decreto all'esame, egli concorda con il senatore Gianotti circa l'opportunità di richiamare il Governo al rispetto dei tempi previsti per il riassetto della GEPI, mentre valuta positivamente l'istituzione di tre distinte direzioni operative che, per le loro caratteristiche, potrebbero consentire il superamento del ristagno operativo che caratterizza la società. Giustamente, al termine della sua esposizione, il relatore ha sottolineato l'esigenza di consentire al Ministro di operare in deroga ai parametri previsti dal decreto laddove ricorrano condizioni eccezionali. È infine condivisibile l'esortazione rivolta dal senatore Roveda a evitare nei testi normativi riferimenti temporali indeterminati, senza indicazione di termini anche soltanto ordinatori.

Il senatore TURINI fa presente che la GEPI si caratterizza come una struttura burocratica operante in base a criteri di assistenzialismo e clientelismo. Tuttavia, lo schema di decreto in titolo affronta un profilo ben più rilevante che riguarda le misure per fronteggiare una crisi occupazionale sovente acuita dall'azione irresponsabile dell'Esecutivo, soprattutto verso la piccola e media industria strangolata da una pressione fiscale esasperata e controproducente.

Nello schema di decreto sottoposto al parere della Commissione desta perplessità la previsione di tre nuove direzioni operative che finiranno, probabilmente, con l'accentuare la burocratizzazione della società. È auspicabile invece un uso razionale delle risorse disponibili, specialmente per quel che riguarda la quota destinata alla prosecuzione e conclusione di interventi già avviati. È comunque necessario che le risorse siano destinate prevalentemente alla piccola e media impresa per assicurare ad essa il necessario sostegno in una fase assai delicata di ristrutturazione che coinvolge tutto il sistema produttivo.

Si riserva comunque di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo in merito alle questioni sollevate nel corso del dibattito.

Replicando agli intervenuti, il sottosegretario ARTIOLI ricorda preliminarmente che il decreto ministeriale in discussione è un atto dovuto e ha carattere propedeutico non soltanto rispetto al riassetto della GEPI ma anche, più in generale, ad un ripensamento sugli

strumenti e gli istituti della politica industriale. Le tre direzioni operative, delle quali ricorda le distinte funzioni, costituiscono grandi ripartizioni, nell'ambito delle quali dovrebbero essere comprese le strutture già esistenti: non hanno pertanto carattere aggiuntivo, ma prefigurano in parte il futuro assetto della società.

I criteri di utilizzazione dei fondi indicati nello schema di decreto sono formulati in modo tale da assicurarne la compatibilità con la normativa comunitaria e, al tempo stesso, delineare nuove modalità di intervento, meno burocratiche e più attente alle dinamiche di mercato. Anche il controllo del Ministero dell'industria sui progetti da attuare si propone di assicurare la trasformazione degli istituti di politica industriale esistenti da strumenti di salvataggio per le imprese in crisi a fattori attivi di rilancio del sistema produttivo. In questa prospettiva si colloca anche il riassetto del pacchetto azionario della GEPI che dovrebbe effettivamente essere trasferito al Ministro del tesoro, secondo l'auspicio espresso dal senatore Gianotti. Concorda infine con la proposta del relatore circa l'introduzione di criteri di maggiore flessibilità negli interventi consentendo al Ministro di derogare ai parametri indicati dal decreto in situazioni di particolare complessità, senza peraltro fare venire meno la previsione di un limite per l'assunzione di partecipazioni societarie di minoranza.

Il presidente de COSMO dichiara di accogliere la proposta del senatore Gianotti di inserire nello schema di parere un richiamo al rispetto da parte del Governo dell'impegno - previsto per legge e finora non mantenuto - a procedere al riassetto complessivo della GEPI.

La Commissione, con il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, approva quindi il parere presentato dal presidente de Cosmo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0061)

Il senatore PIERANI esprime la più viva apprensione per le notizie recentemente apparse sulla stampa, in ordine alla ventilata ipotesi di un inasprimento delle aliquote IVA - da introdurre presumibilmente nel disegno di legge finanziaria all'esame delle Camere - che verrebbe a gravare in modo particolare sul comparto alberghiero, già colpito dalla crisi. Qualora tale paventata eventualità dovesse concretizzarsi, auspica una decisa presa di posizione della Commissione in senso contrario ad eventuali ulteriori aggravii della pressione fiscale nei confronti degli operatori turistici e ritiene che su questo problema dovrebbe anche essere ascoltato il Governo.

Si associano alle parole del senatore Pierani i senatori TURINI e ROVEDA.

Il presidente de COSMO, dopo aver fatto presente che il senatore Pierani ha fatto riferimento a notizie di stampa la cui fondatezza è da verificare, avverte che il sottosegretario Artioli, da lui interpellato, ha

già manifestato la sua disponibilità a verificare presso gli organi di Governo competenti se siano in corso iniziative di modifica del disegno di legge finanziaria nel senso indicato dal senatore Pierani. Solo dopo tale verifica, la presidenza della Commissione potrà attivarsi e richiedere eventualmente al Governo di riferire sulla questione.

Convengono i senatori PIERANI, TURINI e ROVEDA.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

153ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.**

(Seguito dell'indagine conoscitiva e rinvio)
(R 048 0 00, C 11ª, 0001)

Riprende il dibattito sul documento conclusivo relativo allo svolgimento dell'indagine in titolo sospeso nella seduta del 10 novembre 1993.

piero

Prende la parola la senatrice PELLEGATTI che sottolinea in primo luogo la scarsa consapevolezza del fenomeno della disoccupazione da parte dei Governi che in questa legislatura si sono succeduti e rileva l'esiguità delle risorse destinate dalla legge finanziaria agli interventi per risolvere la crisi occupazionale. Certamente, sottolinea l'oratrice, al problema ha contribuito la cattiva congiuntura economica mondiale, ma appare preoccupante e segno di una crisi strutturale dell'economia italiana, la disoccupazione che si va estendendo nel terziario e quella qualitativamente diversa rispetto al passato che si registra anche nell'industria. Si sofferma quindi sui dati relativi all'utilizzazione della cassa integrazione e mette in luce le scelte che prioritariamente andrebbero fatte per un reale inizio del risanamento, tanto in relazione alle grandezze macro-economiche quanto sul piano di interventi *ad hoc* nel settore del lavoro. Riguardo ad entrambi gli aspetti giudica poi insufficiente l'azione di Governo che non tiene conto di alcune questioni fondamentali emergenti dal mondo del lavoro: queste critiche dovrebbero peraltro trovare spazio nel documento definitivo che la Commissione voterà. Svolge quindi alcune considerazioni critiche sull'attuazione, ancora lenta, degli accordi sul costo del lavoro del luglio scorso del quale il Parlamento ha sin ora avuto contezza soltanto

per la parte relativa agli ammortizzatori sociali. Si sofferma quindi sulle tematiche relative alla riduzione dell'orario di lavoro e al dibattito che si registra in altri paesi europei. Fa infine presente il problema della disoccupazione femminile e dei lavoratori di età avanzata, assai difficili da ricollocare sul mercato del lavoro.

Interviene poi la senatrice DANIELE GALDI che rileva anzitutto la necessità di un programma di ampio respiro per una ripresa economica tale da tenere conto dell'occupazione e al contempo dello sviluppo tecnologico. Svolge quindi considerazioni critiche sulle scelte imprenditoriali dell'ultimo decennio e ritiene opportuno integrare il documento conclusivo dell'indagine sia in relazione al problema della disoccupazione femminile che a quello del collocamento dei disabili. Devono poi essere valutate con attenzione le potenzialità occupazionali di settori che generalmente non godono di sufficiente considerazione, come per esempio il settore dell'assistenza o della solidarietà.

Il senatore CONDARCURI esprime le proprie riserve sul documento conclusivo illustrato dal Presidente Covatta, soprattutto in relazione alla totale mancanza di valutazioni sulla crisi occupazionale di alcuni particolari settori come quello agricolo. Lamenta poi che la Commissione non abbia svolto sopralluoghi in regioni che vivono realtà occupazionali drammatiche ricordando a tal proposito la situazione della Regione Calabria. Ribadisce infine le proprie riserve su un documento che risulta essere assai parziale.

Il Presidente SMURAGLIA dichiara quindi chiuso il dibattito sulla relazione conclusiva, avvertendo che il documento finale dell'indagine sarà votato in una prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Daniele Galdi ed altri: Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale» (748)

(Discussione e approvazione)

Il presidente SMURAGLIA avverte che il richiesto trasferimento in sede deliberante del provvedimento in titolo è stato concesso dal Presidente del Senato in data 28 aprile 1993. Propone pertanto di considerare acquisiti a tale sede i lavori precedentemente svolti in sede referente.

La Commissione concorda.

Il relatore, senatore INNOCENTI, riassume i problemi sollevati dalle associazioni interessate sul provvedimento in titolo le quali ritenevano opportuno sostituire la parola «sordomuto» con la parola «sordo-prelinguale». Il Relatore ritiene tuttavia non scientificamente corretta tale impostazione e ribadisce pertanto la validità della scelta fatta dai presentatori del provvedimento.

Poichè non vi sono interventi, il presidente SMURAGLIA dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario PRINCIPE dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge in titolo che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***Dionisi ed altri. - Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175)****Signorelli e Mininni-Jannuzzi. - Provvidenze a favore degli affetti da mucoviscidosi (505)****Deputati Saretta ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Saretta ed altri e Cellai)
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PERINA riferisce sui provvedimenti in titolo. Illustra tutti e tre i testi, soffermandosi in particolare sull'articolato del disegno di legge n. 1654 approvato dalla Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza della norma, contenuta nell'articolo 7, secondo cui la fibrosi cistica non costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive. Parimenti rilevante è il successivo articolo 8, secondo cui i cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio militare e dai relativi servizi sostitutivi.

Ribadisce in conclusione che la estrema gravità della problematica della fibrosi cistica impone una soluzione legislativa in tempi rapidi e pertanto si dichiara favorevole a concludere l'esame dei provvedimenti proponendo di prendere come testo base per il dibattito il disegno di legge n. 1654 e di licenziarlo senza modifiche per l'Assemblea.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel ringraziare il relatore, concorda con le sue proposte.

Il senatore SIGNORELLI, concorda con la proposta di prendere come testo base per il dibattito il disegno di legge n. 1654, di cui sollecita la rapida approvazione data l'importanza della tematica

trattata, anche se, a suo avviso, il testo in questione sarebbe perfet-
tibile.

Conviene la Commissione sulla proposta di prendere come testo
base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rinvia quindi il seguito
dell'esame alla prossima seduta.

**Disegno di legge d'iniziativa popolare. - Riordino del Servizio sanitario nazionale
su base regionale (1437)**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che il disegno di legge in
titolo incide sulla materia in oggetto del decreto legislativo n. 502 del
1992. Tale ultimo provvedimento è stato tuttavia modificato con un
altro decreto legislativo di cui però ancora non si conosce il testo
definitivo. Pertanto propone che l'esame del disegno di legge n. 1437 sia
rinviato in attesa di conoscere il provvedimento modificativo del
decreto legislativo n. 502. Avverte, peraltro, che l'esame del disegno di
legge in titolo andrà congiunto con quello del disegno di legge n. 1048
in quanto aventi oggetti strettamente connessi.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

Esame della petizione n. 158 in materia di condotte mediche

(Esame e rinvio)

(R 141 0 02, C 12^a, 0001)

Il presidente MARINUCCI MARIANI illustra la petizione in titolo
che prospetta l'esigenza di provvedere alla difficoltà di assistenza
medica in zone della regione Abruzzo particolarmente disagiate sotto il
profilo della dislocazione geografica, caratteristica questa che non
consente un soddisfacente espletamento del servizio di pronto soccorso.
Ricorda quindi l'antefatto che ha motivato l'invio della petizione,
sottolineandone la gravità e rilevando che la normativa concernente i
medici di medicina generale per l'assistenza medica di base non
corrisponde alle effettive esigenze della popolazione residente in paesi
lontani dai centri di erogazione dei servizi ospedalieri. Infatti, sia il
medico di famiglia che il pediatra di base, nonchè la guardia medica, si
trovano spesso nella impossibilità di fornire la tempestiva assistenza
medica, poichè devono servire un bacino di utenza troppo ampio.

In merito a quest'ultima osservazione, intervengono brevemente i
senatori CARRARA, ZOTTI e MANARA i quali, dopo aver esposto le
esperienze delle rispettive regioni, rilevano che spetta all'amministra-
zione regionale provvedere affinchè la normativa nazionale sull'assi-
stenza medica di base venga applicata in modo adeguato alle esigenze

strettamente locali, che sono diversificate.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, concordando con i rilievi testè emersi, ribadisce la necessità che tutte le regioni applichino la normativa nazionale sull'assistenza medica di base in modo rispondente alle esigenze della popolazione residente. A tal fine invita i membri della Commissione, a recarsi, in via strettamente informale, nella regione Abruzzo, in modo da verificare che le condizioni di disagio denunciate dai proponenti la petizione sono effettivamente determinate dalla lacunosa applicazione della citata normativa da parte dell'amministrazione regionale. In ogni caso una volta acquisiti i necessari elementi di documentazione sulle esperienze in materia nelle varie regioni, la Commissione deciderà quale esito dare, sul piano regolamentare, alla petizione in titolo, presa in considerazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MARINUCCI MARIANI, esprime la forte preoccupazione per il fatto che l'*iter* dei disegni di legge in titolo sia stato rallentato dal mancato trasferimento alla sede deliberante, causato dalla richiesta, da parte del prescritto numero di senatori di rimessione all'Assemblea. Propone pertanto, di rinviare il seguito dell'esame di tali provvedimenti, stante la possibilità di proseguire l'*iter* in sede deliberante, conformemente alla volontà unanime espressa dalla Commissione, qualora i richiedenti la anzidetta rimessione in Assemblea ritirassero le loro firme.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

Condorelli ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

Torlontano ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone di rinviare il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato predisposto in sede ristretta, in attesa della definizione di norme di carattere finanziario sulle quali convenga il Ministero del tesoro. A tal proposito che il dissenso del Governo in merito alla richiesta avanzata dalla Commissione di trasferimento alla sede deliberante, ha impedito la rapida approvazione della normativa.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

Condorelli ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553)

Rapisarda ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047)

Torlontano ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271)

Zuffa ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente MARINUCCI MARIANI illustra una nuova stesura del testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto in sede ristretta. Di tale ultimo testo, peraltro, suggerisce una modificia formale al comma 2 dell'articolo 1 ed un'altra modifica al comma 7 dello stesso articolo, concernente la decorrenza dell'applicazione delle norme in oggetto.

Il prosieguo dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alla ore 14,00 anzichè alle ore 15,00.

La seduta termina alle 17,30.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO
RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 553-1047-1271-1307

**Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi
a scopo di trapianto terapeutico**

Art. 1.

(Manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il modello di libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è approvato con decreto del Ministro della sanità. Trascorso il predetto termine ove il decreto non sia emanato provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Entro un anno dall'emanazione dell'anzidetto decreto le unità sanitarie locali distribuiscono ai cittadini il libretto personale sanitario.

2. La manifestazione di volontà alla donazione di organi o tessuti del proprio corpo successivamente al decesso, al fine di prelievo per trapianti terapeutici, deve essere espressa dai cittadini al momento del ritiro del libretto personale sanitario, presso i competenti uffici delle USL, i quali provvedono alla relativa annotazione sul libretto e, contestualmente all'avviso di ritiro dello stesso, informano i cittadini sul contenuto e sulle modalità del procedimento di espressione della manifestazione di volontà di cui al presente articolo. La manifestazione di volontà, ove positiva, è trasmessa dalla unità sanitaria locale al più vicino centro interregionale di riferimento e coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale. È vietato rivelare i dati sull'identità personale relativa all'anzidetta manifestazione di volontà.

3. Per gli interdetti e per i minori la manifestazione di volontà di cui al comma 2 è espressa dai rispettivi rappresentanti legali.

4. L'assenso può anche essere espresso mediante dichiarazione alle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Queste ultime rilasciano tessere sottoscritte dall'interessato e trasmettono i dati relativi alle manifestazioni di volontà alle unità sanitarie locali che li annotano sul libretto personale sanitario.

5. Le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo di organi e tessuti dopo il decesso sono effettuate con le medesime modalità previste nei commi 2, 3 e 4 ovvero mediante dichiarazione resa al direttore sanitario, o a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il soggetto è degente.

6. In attesa di quanto previsto dal comma 2 la manifestazione di volontà viene annotata sulla tessera sanitaria personale già in possesso

di ciascun cittadino a cura della competente unità sanitaria locale o del medico di medicina generale per l'assistenza medica di base.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal cinquecentoquarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Fino a tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organo e la consapevolezza che la donazione di organi costituisce una delle più alte forme di solidarietà, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, adotta, con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative sono altresì intraprese dalle unità sanitarie locali, dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Stanziamenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 4 possono essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

7. A tale scopo viene istituito presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e Bolzano un apposito albo ove sono iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 6 in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini e per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative di cui al presente articolo.

8. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 6 e per i fini della presente legge, possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Chiunque proceda al prelievo da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale.

Art. 4.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, rimane in vigore per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

130^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n.443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635)

Golfari ed altri: «Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi» (1305)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Approvazione del disegno di legge n. 1635 e proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1305)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Replica agli intervenuti il relatore FOSCHI, auspicando una rapida approvazione del decreto-legge che è particolarmente atteso per porre fine ad uno stato di incertezza giuridica che si protrae da tempo.

Il sottosegretario FORMIGONI sottolinea a sua volta la natura di «provvedimento ponte» del decreto-legge, in attesa dell'adozione di una direttiva comunitaria in materia. Il provvedimento è urgente ed importante: ne sollecita, quindi, una rapida approvazione.

La Commissione conviene, quindi, di adottare a testo base del successivo *iter* il disegno di legge n. 1635.

Il senatore GIOLLO ritira gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, auspicando che il Governo proponga una definizione precisa per i residui.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 1.1 che, previo parere favorevole del sottosegretario FORMIGONI e con l'astensione dichiarata dalla senatrice PROCACCI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 2.2.

Il senatore ANDREINI fa proprio ed illustra l'emendamento 2.4.

La senatrice PROCACCI illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore GIOLLO ritira l'emendamento 2.3.

Dopo un breve dibattito tra i senatori ANDREINI, GIOVANELLI e PROCACCI, quest'ultima ritira l'emendamento 2.1, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

Il relatore FOSCHI esprime parere contrario all'emendamento 2.4, così come il sottosegretario FORMIGONI: questi esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Il senatore GIOLLO si astiene sull'emendamento 2.2 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione; risulta pertanto precluso l'emendamento 2.4.

Il senatore GIOLLO ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2, illustrando l'emendamento 3.3, che riformula poi in un nuovo testo.

Il sottosegretario FORMIGONI, accedendo alle istanze emerse in Commissione, presenta ed illustra l'emendamento 3.4.

Il relatore FOSCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3 (nuovo testo) e 3.4.

Il sottosegretario FORMIGONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.3 (nuovo testo) che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ANDREINI, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene anche sull'emendamento 3.4.

Il relatore FOSCHI illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore ANDREINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.6, 4.5 e 4.7.

Il relatore FOSCHI esprime parere contrario agli emendamenti 4.6, 4.5 e 4.7, invitando a ritirarli: accede alla richiesta il senatore ANDREINI.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere favorevole agli emendamenti 4.2 e 4.3 che, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Il senatore ANDREINI fa propri ed illustra gli emendamenti 5.6, 5.8, 5.7, 5.5 e 5.4.

Il relatore FOSCHI illustra gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.1, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario FORMIGONI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.6, mentre accoglie l'emendamento 5.2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 5.8, 5.7, 5.5 e 5.4.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.3; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 5.1.

Il senatore GIOLLO illustra l'emendamento 6.2, mentre il senatore ANDREINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.6, 6.4, 6.3, 6.5, 6.7 e 6.8.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 6.1; esprime altresì parere contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario FORMIGONI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, esprimendo altresì parere favorevole all'emendamento 6.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 6.2, 6.6, 6.4, 6.3, 6.5, 6.7 e 6.8.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 6.1.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 7.1 che, ottenuto il parere favorevole del sottosegretario FORMIGONI, è accolto dalla Commissione.

Il senatore ANDREINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.2, 9.5, 9.6 e 9.7: tali ultimi due emendamenti sono poi ritirati in considerazione della necessità di attendere il parere della 5a Commissione permanente.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 9.1, esprimendo parere contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si uniforma ai pareri espressi dal relatore il sottosegretario FORMIGONI, che esprime parere favorevole all'emendamento 9.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 9.3, mentre accoglie l'emendamento 9.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.4, 9.2 e 9.5.

Il senatore ANDREINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 10.1 che, previo parere contrario del relatore FOSCHI e del sottosegretario FORMIGONI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore ANDREINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1 che, previo parere contrario del relatore FOSCHI e del sottosegretario FORMIGONI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore ANDREINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 12.7, 12.4 e 12.6.

Il relatore FOSCHI dà per illustrati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3; preannuncia altresì parere contrario all'emendamento 12.7.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori GIOVANELLI, FONTANA Albino ed ANDREINI, quest'ultimo ritira tutti gli emendamenti a cui aveva aggiunto firma, pur difendendo il contenuto dell'emendamento 12.7.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere favorevole agli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, pur riservandosi di presentare in Assemblea una migliore formulazione dell'apparato sanzionatorio.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3. I senatori ANDREINI e SPECCHIA svolgono alcune osservazioni sul contenuto dell'emendamento 12.2, testè approvato; il presidente GOLFARI giudica tardivi tali interventi.

Il relatore FOSCHI ritira, su invito dei senatori GIOVANELLI ed ANDREINI, l'emendamento 13.1, illustrando altresì gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Previo parere favorevole del sottosegretario FORMIGONI, la Commissione accoglie con separate votazioni gli emendamenti 14.1 e 14.2.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n.1635 e sugli emendamenti accolti, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n.1305; conferisce altresì mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, richiedendo eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente di gestione del Parco nazionale del Pollino**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: *parere favorevole*)

(L. 014 0 78, C 13^a, 0002)

Il relatore ZITO propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina del Prof. Egidio Cosentino a Presidente dell'ente di gestione del parco nazionale del Pollino, ma non può esimersi dal rilevare l'insufficienza delle informazioni messe a disposizione delle competenti Commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi. Infatti, oltre alla presentazione del *curriculum vitae et studiorum* del candidato, in altre realtà istituzionali è possibile attingere informazioni anche attraverso l'audizione del soggetto interessato, mentre nel nostro ordinamento si opera soltanto *per tabulas*, senza avere la possibilità di appurare in via di fatto la competenza del candidato; ciò detto, è innegabile comunque che il Prof. Cosentino abbia svolto attività accademica attinente alla materia della protezione della natura, oltre ad aver avuto esperienze di gestione in ambito universitario.

Il senatore ANDREINI concorda con le valutazioni del relatore.

Il senatore SPECCHIA preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Si passa alla votazione della proposta, per scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata risultando 11 voti favorevoli e 3 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori: Andreini, Bettoni Brandani (in sostituzione del senatore Boratto), Perina (in sostituzione del senatore De Giuseppe), Fontana Albino, Foschi, Giollo, Giovanelli, Golfari, Luongo, Zotti (in sostituzione del senatore Meo), Montresori, Dionisi (in sostituzione del senatore Parisi Vittorio), Russo Raffaele (in sostituzione del senatore Ruffolo) e Zito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649)

Giovanelli ed altri: «Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIOVANELLI sottolinea preliminarmente come i provvedimenti in titolo presentino un oggetto comune – rappresentato dalla disciplina dei limiti tabellari e delle sanzioni – ed alcune differenze. Il decreto, infatti, si impernia essenzialmente su una nuova regolamentazione degli scarichi da pubbliche fognature, mentre il

disegno di legge n. 1537 contiene una disciplina più complessiva ed articolata. La materia è da tempo oggetto di conflitti giurisprudenziali e ha, da ultimo, dato luogo a due pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno limitato la facoltà delle regioni di derogare ai limiti tabellari statali alla sola introduzione di limiti di accettabilità più severi e mai meno restrittivi di quelli fissati dalla legge Merli. Il decreto, effettuando un'interpretazione della citata legge, implicitamente riconosce la piena competenza in materia della regione, salvo alcuni limiti inderogabili per sostanze tossiche e bioaccumulabili.

Passa poi ad esaminare la questione delle sanzioni: a suo modo di vedere, occorre effettuare una distinzione fra pubbliche fognature e impianti di depurazione, da un lato, e scarichi civili e produttivi dall'altro, evitando di far ricadere sul titolare dell'impianto - titolare di scarichi alieni e non di scarichi propri - la responsabilità del carico inquinante del contenuto. In materia, il decreto-legge in esame affronta le contraddizioni più stridenti, trasformando le sanzioni penali in sanzioni amministrative salvo sostanze e casi particolari per i quali permane la sanzione penale. Più ampia è la depenalizzazione prevista dal disegno di legge n. 1537 che depenalizza anche gli scarichi privati, civili e produttivi.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che si debba puntare alla conversione del decreto, seppure con alcune emendamenti. In particolare reputa che la dizione contenuta nel comma 2 del nuovo articolo 24-ter, che fa riferimento ai «limiti di accettabilità inderogabili stabiliti dalla norma statale», possa ingenerare equivoci circa il carattere primario della competenza regionale e sia in contrasto con l'intenzione proclamata nella stessa relazione del Governo. La sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 3 dello stesso articolo (che prevede l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione), gli appare, poi, eccessiva, considerato che essa può essere erogata in assenza di una sentenza penale.

Il decreto potrebbe opportunamente essere integrato con i temi proposti dal disegno di legge n. 1537 se non prevalessero in lui considerazioni relative alla celerità dell'iter che è necessario assicurare al medesimo: propone quindi che venga assunto a testo base il decreto-legge, rinviando al recepimento della direttiva comunitaria una trattazione più ampia della materia.

Il senatore MONTRESORI esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge n. 1537, che ritiene possa integrare il testo del decreto - da assumere a testo base - attraverso la proposizione di una serie di emendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni il testo del disegno di legge n. 1649, di conversione del decreto-legge n. 454 del 15 novembre 1993 è assunto a base del successivo esame. Il presidente GOLFARI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12,00 del giorno in cui sarà tenuta la prossima seduta della Commissione ancora da convocare.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: «residui» con la seguente: «rifiuti».

1.2

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 2, sostituire la parola: «residuo» con la seguente: «rifiuto».

1.3

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 2 sostituire le parole: «a tal fine effettuati» con le seguenti: «effettuati al fine del predetto riutilizzo».

1.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «residui» con la seguente: «rifiuti».

1.4

GIOLLO, PARISI Vittorio

Art. 2.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche

norme di carattere igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la materia. Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio dell'agricoltura».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'industria alimentare» e sostituirle con le seguenti: «di lavorazione di prodotti alimentari».

2.4

TABLADINI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non sono da ritenersi rifiuti o residui le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi cotti e crudi, non entrate nel circuito distributivo di somministrazione».

2.1

PROCACCI

Al comma 2, sostituire la parola: «residui» con la seguente: «rifiuti».

2.3

GIOLLO, PARISI Vittorio

Art. 3.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: «residui» con le seguenti: «rifiuti».

3.1

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 1, lettere d) ed e), sostituire le parole: «residui» con le seguenti: «rifiuti».

3.2

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) raccolta: l'operazione di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto».

3.3

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) raccolta: l'operazione di cernita e/o di raggruppamento dei residui per il loro trasporto».

3.3 (nuovo testo)

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-ter) residuo: sostanza destinata ad essere riutilizzata come materia prima o come fonte di energia».

3.4

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse, nonché delle operazioni di falciatura e manutenzione di verde pubblico e privato».

4.2

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse».

4.1

SPECCHIA

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) di residui non tossico nocivi al di sotto di una soglia minima quantitativa, individuata con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria».

4.6

TABLADINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono altresì escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le operazioni di trasporto dei residui non tossici e nocivi, individuati ai

sensi dell'articolo 5, comma 1, effettuate dal produttore dei medesimi residui con mezzi propri».

4.5

TABLADINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le attività in corso alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stessa data».

4.7

TABLADINI

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le attività di raccolta e trasporto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stessa data».

4.3

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo» con le seguenti: «alle quali la produzione, la raccolta, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia sono sottoposti alla disciplina prevista dal presente decreto».

5.6

TABLADINI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «norme tecniche» aggiungere le seguenti: «e dell'elenco dei residui individuati».

5.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed».

5.8

TABLADINI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla stessa data» con le seguenti: «novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto al comma 1.».

5.7 TABLADINI

Sopprimere il comma 5.

5.5 PROCACCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1 restano in vigore le norme vigenti in materia di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui elencati nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990».

5.4 PROCACCI

Sopprimere il comma 6.

5.3 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «allegato A» con le seguenti: «allegato 1».

5.1 IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere il primo periodo del comma 2.

6.2 PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, sostituire le parole: «3MW» con le seguenti: «2MW».

6.6 PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «150 KW».

6.4 PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «200 KW».

6.3 PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 KW» con le seguenti: «250 KW».

6.5 PROCACCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I controlli agli impianti di riscaldamento di cui al comma 2 sono effettuati, dagli organi competenti, trenta giorni prima dell'entrata in funzione dell'impianto e con la frequenza minima trimestrale».

6.7 PROCACCI

Sopprimere il comma 4.

6.8 TABLADINI

Al comma 4, dopo le parole: «lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi» aggiungere: « destinati al riutilizzo».

6.1 IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «All'esportazione e all'importazione dei residui» aggiungere le parole: «destinati al riutilizzo».

7.1 IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 4, comma 4,», sopprimere le seguenti: «lettera a), c) e d)».

9.3 TABLADINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «articolo 4, comma 4 lettere a), c) e d)» aggiungere le seguenti: «e lettera e)».

9.1

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su», sopprimere la parola: «appositi».

9.4

TABLADINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui».

9.2

PROCACCI

Al comma 1, in fine, sopprimere la lettera: « g) il modo di trattamento e di riutilizzo».

9.5

TABLADINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La bollatura, numerazione e vidimazione dei registri di cui al comma 1 non è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Sono altresì escluse dal pagamento della tassa anzidetta le medesime operazioni compiute riguardo ai registri di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691.».

9.6

TABLADINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. Con decreto da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle finanze apporta le necessarie modificazioni all'articolo 85 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 641.».

9.7

TABLADINI

Art. 10.

Al comma 1, tra le parole: «entrata in vigore» e le parole: «del presente decreto-legge» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

10.1

TABLADINI

Art. 11.

Al comma 2, dopo le parole: «ad effettuare» aggiungere le seguenti: «in qualsiasi momento».

11.1

PROCACCI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «è punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni» con le seguenti: «è punito con una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni».

12.7

TABLADINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione» con le seguenti: «con l'ammenda da lire 3 milioni».

12.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « un milione a lire dieci milioni» con le seguenti: «cinque milioni a lire venti milioni».

12.4

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «la pena» con le seguenti: «la sanzione amministrativa».

12.6

TABLADINI

Sopprimere il comma 3.

12.5

PROCACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali».

12.2

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole: «in violazione delle disposizioni del presente decreto».

12.3

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere il comma 2.

13.1

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai fini del primo aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 6» con le seguenti: «ai fini della prima individuazione dei residui destinati al riutilizzo di cui all'articolo 5, comma 1».

14.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del suddetto aggiornamento» con le seguenti: «della suddetta individuazione».

14.2

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 17.

*DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA CAMORRA (RELATORE ONOREVOLE
VIOLANTE)*
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 008 0 00, B 53ª, 0025)

Il senatore D'AMELIO, intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come già da alcuni giorni la stampa stia dando ampio risalto alla relazione sulla camorra, pubblicando stralci della medesima. Ricorda come in numerose altre occasioni sia stato evidenziato questo problema e siano stati stigmatizzati, da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione, comportamenti atti a favorire ingiustificate fughe di notizie. Sottolinea come ciò produca notevole disagio a chi deve iniziare la discussione di un documento rispetto al quale è già stata ampiamente orientata l'opinione pubblica.

In secondo luogo nota come si sia innovato rispetto ad una prassi consolidata, fissando la discussione di una così rilevante relazione durante la campagna elettorale per il secondo turno della elezione a sindaco in numerose città.

Il Presidente VIOLANTE dopo aver sottolineato che soltanto nei quotidiani odierni sono stati pubblicati alcuni passaggi della relazione, ricorda come questo problema si sia presentato già numerose altre volte e propone di superarlo definitivamente concordando la consegna ai commissari della bozza delle relazioni nella stessa giornata in cui le stesse vengono illustrate in Commissione.

Per quanto attiene alla calendarizzazione dei lavori, ricorda come l'Ufficio di Presidenza e la Commissione si siano più volte pronunciati sul punto. Le determinazioni sono state assunte all'unanimità e nessun gruppo, neanche successivamente, ha ritenuto di eccepire alcunchè sul suo ordine del giorno.

Il deputato SORICE fa presente che nella prima riunione dell'Ufficio di Presidenza dedicata al calendario dei lavori per il mese di

novembre, si era dichiarato contrario alle proposte della presidenza sulla data di inizio della discussione sulla camorra.

Il Presidente VIOLANTE precisa che successivamente a quella riunione la questione fu nuovamente posta, sia in Ufficio di Presidenza che in Commissione, senza che pareri contrari fossero sollevati da alcuno.

Il deputato BARGONE concordando con le precisazioni già effettuate dal Presidente considera tardive e contraddittorie le richieste espresse in questa sede, e reputa assolutamente lineare la procedura seguita per la fissazione della presente seduta e del suo ordine del giorno.

Il deputato TRIPODI, si associa a quanto già dichiarato dalla presidenza ritenendo che sarebbe utile, per il futuro, deliberare la consegna delle bozze delle relazioni nel medesimo giorno della loro illustrazione.

Il senatore D'AMELIO ribadisce di aver voluto con il suo intervento esclusivamente rilevare la modificazione intervenuta in una prassi consolidata. Prende atto che sul calendario dei lavori vi sono state apposite deliberazioni da parte della Commissione.

Considera però valide le perplessità già espresse sul fatto che si instauri una discussione su un documento già ampiamente commentato dagli organi di stampa. Peraltro, con riferimento a quest'ultimo aspetto, chiarisce di non aver inteso effettuare alcun appunto alla presidenza.

Il Presidente VIOLANTE illustra la bozza di relazione sulla camorra. Precisa anzitutto, che la compilazione di una relazione esaustiva sulla camorra presenta notevoli difficoltà, in considerazione del fatto che mai prima d'ora è stato licenziato dal Parlamento un documento organico su questo fenomeno criminale.

La relazione è divisa in tre parti. Intende segnalare all'attenzione dei colleghi il capitolo dedicato agli aspetti ambientali che favoriscono lo sviluppo della camorra e che costituiscono, pertanto, veri e propri punti di crisi per le istituzioni legali. La camorra ha caratteristiche peculiari rispetto alla mafia: presenta infatti, con particolare intensità, una commistione con la società civile. Si sviluppa nella medesima, pervadendola e determinando un alto livello complessivo di illegalità nei territori sottoposti alla sua penetrazione.

Segnala la capacità della camorra di reclutare le giovani generazioni ed evidenzia la necessità di un deciso intervento di ricostruzione sociale che deve passare attraverso una riconsiderazione della stessa questione meridionale.

Sottolinea i numerosi episodi di malcostume, cedimenti e compromissioni che hanno riguardato le istituzioni campane in questi ultimi anni: ricorda l'alto numero di magistrati inquisiti, di amministratori rimossi, di consigli comunali sciolti per mafia. Sotto questo profilo la situazione in Campania è peggiore di quella presente in ogni altra regione. Inoltre, la particolare debolezza del sistema bancario e creditizio ha ulteriormente favorito l'attuale degenerazione.

Di fronte a tutto questo si è permesso di individuare una priorità: la questione minorile. Si tratta di segnalare la necessità di un intervento concreto e organico, per consentire il recupero di soggetti oggi ad alto rischio. Le proposte formulate nella relazione favoriscono il perseguimento di un obiettivo concreto e realistico, e sono in linea con gli impegni assunti dalla Commissione in altre zone del territorio nazionale.

Evidenzia un ulteriore fenomeno sociale di grande delicatezza: la camorra, soprattutto attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti, coinvolge interi nuclei familiari, immettendoli nei propri circuiti di ricchezza illegale e costituendo, per gli stessi, fonte di sostentamento economico progressivamente insostituibile.

L'ultima parte della relazione è dedicata allo sviluppo e alle connessioni della camorra moderna. Prende le mosse dal sequestro Cirillo e dall'assassinio di Vincenzo Casillo, veri e propri momenti cardine nel processo di trasformazione della organizzazione camorristica.

Uno dei protagonisti principali di questi eventi è il boss Raffaele Cutolo, la cui organizzazione criminale nasce con l'evidente intento di riconquistare alle organizzazioni malavitose campane l'autonomia perduta negli anni '60 e '70, a seguito dell'intervento di Cosa Nostra nel contrabbando di sigarette.

L'organizzazione di Cutolo diviene, con il tempo, più consistente. È importante sottolineare al riguardo che Cutolo trascorre in carcere tutto il periodo dedicato alla formazione ed al consolidamento della propria struttura criminale. Occorre chiedersi come abbia potuto costruire tale struttura, che contava circa 7.000 affiliati, come sia riuscito ad acquisire il totale controllo di numerosi istituti di reclusione, come, in definitiva, abbia potuto esercitare un potere criminale dispotico e violento rimanendo in stato di detenzione.

È evidente che vi sono state delle connessioni o quanto meno una scarsa attenzione.

Al momento del sequestro Cirillo l'organizzazione cutoliana aveva raggiunto il massimo del suo potere. Con la costituzione della Nuova Famiglia inizia lo scontro fra clan all'interno della camorra: la Nuova Famiglia ne esce vincitrice e questo, soprattutto, attraverso la vicenda Cirillo.

Ricorda come tutti ormai ammettano che, in relazione al caso Cirillo, vi sia stata negoziazione con Raffaele Cutolo. Poiché quest'ultimo non voleva denaro, resta da capire quale tipo di favori gli furono promessi. Illustra alcuni fatti di difficile comprensione e che suscitano legittimo sospetto: il riconoscimento della parziale infermità di mente per lo stesso Cutolo e per uno dei suoi fedelissimi, il Catapano; l'omicidio a Pisa, ad opera del Catapano, del camorrista Gatti, già ferito dal clan Cutolo in altro istituto di detenzione e poi trasferito a stretto contatto con il suo assassino; la grande possibilità di spesa concessa al Cutolo durante la sua detenzione. Questi fatti evidenziano una carenza di controllo sul boss che appare inspiegabile.

Illustra ulteriormente il contenuto della relazione con riferimento alla vicenda del trasferimento del Cutolo al carcere dell'Asinara. Dà conto di una lettera del SISDE al ministero di grazia e giustizia su questo tema, della successiva richiesta di trasferimento all'Asinara, formulata

dal ministro dell'interno Rognoni, lo stesso giorno in cui fu pubblicato il documento anonimo sull'Unità relativo al sequestro Cirillo. Ricorda anche come all'ultimo momento il provvedimento di trasferimento, già sottoscritto dal ministro di grazia e giustizia, fu revocato.

Sottolinea come l'insieme di queste vicende segnalassero da un lato il nervosismo del Cutolo per la mancata concessione dei favori promessi, dall'altro la preoccupazione di coloro che avevano trattato per la possibilità che venisse resa pubblica la trattativa.

Per tutte queste ragioni, si decise di ricorrere alla organizzazione di Carmine Alfieri per un definitivo ridimensionamento di Cutolo. Così, vengono uccisi Alfonso Rosanova e Vincenzo Casillo, rispettivamente mente economica e braccio militare di Raffaele Cutolo.

Dopo aver ricostruito il contenuto della relazione per quanto attiene al sequestro Cirillo e alla sua importanza strategica nello sviluppo della camorra moderna, il Presidente VIOLANTE sottolinea come questa organizzazione criminale si sia alimentata soprattutto grazie ad un rapporto privilegiato con le imprese e con settori della politica.

Esiste infatti una rilevante permeabilità alla camorra del tessuto imprenditoriale campano, una consistente disponibilità nei confronti di quest'ultima. Non ci si deve pertanto stupire se la camorra tende lentamente ad assorbire la parte sana dell'imprenditoria.

Illustra le sue considerazioni sui rapporti camorra politica. Vi sono questioni estremamente gravi: la relazione cita fatti oggettivi, riconosciuti anche da alcuni dei protagonisti, che evidenziano un rapporto tra politici locali e camorra. È un fatto che questi politici, in particolare il Granata e il generale De Sena, si siano riconosciuti espressamente nella corrente del senatore Gava.

Ricorda inoltre l'episodio delle elezioni amministrative nel comune di Sant'Antonio Abate. Erano in lizza, tra le altre, due liste guidate da esponenti politici entrambi legati al senatore Gava, ed in ovvio conflitto tra loro. Secondo quanto riferisce l'ex deputato Alfredo Vito, il senatore Gava, messo a conoscenza del conflitto, gli dichiarò che malavitosi di quel comune appoggiavano sia l'una che l'altra lista e che pertanto il problema non andava enfatizzato.

Il Presidente VIOLANTE ricorda le conclusioni della relazione in particolare sottolineando la necessità di sviluppare ulteriormente, attraverso il dibattito fra i colleghi, la parte dedicata alla questione meridionale e, più in particolare, campana.

Secondo gli accordi precedentemente presi, il Presidente VIOLANTE convoca la Commissione, per l'inizio della discussione, per il 1 dicembre 1993 alle ore 15,00.

La seduta termina alle 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 17,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 55ª, 0006)

In apertura, il Presidente GUALTIERI dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

In ordine alle recenti dichiarazioni del senatore Cossiga sui piani che avrebbero dovuto far seguito all'esito, fausto ovvero infausto, del sequestro dell'onorevole Moro, il Presidente ritiene di dover fornire alcune precisazioni. L'esistenza dei piani operativi in questione era nota fin dal 1979, allorchè ne veniva data informazione dalla pubblicistica corrente; tracce significative della consistenza dei piani si rinvennero, del resto, negli atti già pubblicati della disciolta Commissione d'inchiesta sul sequestro ed assassinio dell'onorevole Moro. L'Ufficio di Presidenza approfondirà opportunamente l'argomento, unitamente all'eventualità che siano svolte apposite audizioni nell'ambito del Gruppo di lavoro sul caso Moro.

**VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL NUOVO ORDINAMENTO
DEI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLO STATO**

(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

(La Commissione prosegue i suoi lavori in seduta segreta).

Dopo un intervento introduttivo del Presidente GUALTIERI, si apre il dibattito, al quale partecipano i senatori ZAMBERLETTI e MIGONE; ed i deputati TORTORELLA e PAPPALARDO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,10.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Vincenzo Bono Parrino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853): *parere contrario.*

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573): *parere favorevole.*

alla 2^a Commissione:

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri: *parere favorevole.*

alla 12^a Commissione:

SIGNORELLI e MININNI-JANNUZZI. - Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi (505): *rinvio dell'emissione del parere.*

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461): *parere favorevole con osservazioni.*

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *parere favorevole con osservazioni.*

TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098): *parere favorevole con osservazioni.*

TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271): *parere favorevole con osservazioni.*

Deputati SARETTA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla modificazione delle proposte di legge dei deputati Saretta ed altri; Cellai: *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

62^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
ABIS

Intervengono il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, Diana e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 10.

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1648-A)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole)

Riferisce il presidente ABIS facendo presente che si tratta di un decreto legge in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti. Il decreto legge è già stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali, che ha soppresso le norme in tema di controlli, che resterebbero così al disegno di legge. Il decreto, così modificato, non dovrebbe comportare problemi per quanto di competenza, così come gli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere favorevole su testo ed emendamenti.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ABIS facendo presente che si tratta di un disegno di legge in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti. Nel presupposto che il testo venga depurato dalle norme già approvate in sede di decreto, fa presente che nel precedente parere reso sul testo (A.S. 1399), la Commissione osservò l'opportunità di modificare la lettera *h*) dell'articolo 7 nel seguente senso: «*h*) decreti di impegno della spesa relativi a contratti passivi dello Stato di importo

superiore al valore ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione di aggiudicazione dei contratti ovvero atti equivalenti relativi a contratti attivi di importo eccedente quello fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, per singole categorie o tipologie di contratti».

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni riferite all'articolo 7.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea: contrario e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che dopo che il 24 novembre è stato trasmesso un parere sul testo, con la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 03 e sul comma 5, ultimo periodo dell'articolo 1-ter, sono stati trasmessi emendamenti dall'Assemblea. Quelli 03.100, 1-ter.100 e 1-quater.101, consentono di superare il parere. Circa gli altri emendamenti pongono problemi di copertura quelli 03.3 e 03.11. Gli emendamenti 1-quater.100 e 03.3/1 prevedono il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali. A parte il fatto che beni patrimoniali è un concetto alquanto ampio, occorre probabilmente tener conto dell'impovertimento patrimoniale degli enti che se ne privano.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario all'emendamento 03.2, poichè, sopprimendo il comma 2, provocherebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

Dopo interventi del senatore SPOSETTI, del presidente ABIS, e del relatore REVIGLIO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 03.11 e 03.2 nel nuovo testo, mentre il parere è condizionato alla modifica dell'emendamento 03.3 nel senso che sia specificato che l'organizzazione debba avvenire nell'ambito delle risorse proprie delle Regioni e senza trasferimenti da parte dello Stato e alla modifica dell'emendamento 1-quater.100, nel quale devono essere soppresse le parole «a titolo gratuito».

Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1261-1088-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ABIS facendo presente che ritorna dalla Camera dei deputati il disegno di legge di riforma del Ministero

dell'agricoltura, in conseguenza del *referendum* tenutosi al riguardo. Il provvedimento ha avuto numerosi pareri al Senato e alla Camera ha ricevuto un parere favorevole dalla Commissione bilancio con una serie di osservazioni. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non sembrano tali da richiedere un parere condizionato, anche se le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio della Camera non appaiono essere state inserite nel testo. In definitiva, si può esprimere un parere di nulla osta sulle modifiche. Comunque è consigliabile assumere la posizione del Tesoro.

Il ministro DIANA ricorda i motivi di urgenza del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI ritiene che l'attribuzione delle competenze relativi agli usi civici del Ministero di Grazia e giustizia costituisca un errore.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1611)

(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che, premesso che sul testo del decreto è già stato espresso un parere favorevole, a condizione che l'articolo 6, comma 2, fosse riformulato nel senso di comprendere tutti gli oneri degli articoli precedenti, si tratta di esprimere un parere su emendamenti presentati in Assemblea. Per quanto riguarda quelli approvati dalla Commissione, non vi sono problemi, anche se va rimarcato come la condizione espressa sul testo non sia stata osservata: al momento, quindi, essa non può che essere ribadita, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto poi all'emendamento 1.0.1, sempre della Commissione, introduttivo di una delega, è da valutare se la riorganizzazione ivi prevista della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non debba essere accompagnata da una condizione circa l'invarianza dei relativi oneri di funzionamento.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere condizionato sull'emendamento 1.0.1.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge più volte reiterato in ordine alle

modalità determinative dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. La Commissione bilancio della Camera ha espresso due condizioni, di cui una di copertura, che è stata recepita dal testo. Su complesso del provvedimento il quesito da porre al Governo - e segnatamente alle Finanze - se questa tipologia di determinazione dei canoni non determini una diminuzione del relativo gettito così come identificato nel bilancio a legislazione vigente.

Il sottosegretario DE PAOLI chiede il rinvio del provvedimento, al fine di acquisire il parere delle Finanze.

L'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore REVIGLIO ricordando che giunge, modificato dalla Camera, il decreto-legge che mira a snellire norme in materia di esecuzione di opere di edilizia sanitaria, al particolare fine di realizzare le strutture per la lotta all'AIDS. Per quanto di competenza si fa presente che l'articolo 3 consente l'accensione a tal fine dei mutui contratti con la BEI, o con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito, per un totale di 2.100 miliardi, con procedure stabilite dal Ministro dei tesoro. Il comma 3 del medesimo articolo pone gli oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Poichè tale era l'entità dell'originario finanziamento di cui alla legge n. 135 del 1990, il parere potrebbe essere favorevole, nel presupposto che sino ad oggi non siano stati attivati i mutui in questione e che quindi essi siano integralmente sottoscrivibili.

Con tali osservazioni, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391-A)

(Parere all'Assemblea: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore REVIGLIO fa presente che il provvedimento è stato approvato con modificazione dalla Commissione di merito, ma non ha mai ricevuto il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Tesoro è contrario.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario, in considerazione degli effetti che il provvedimento può avere sulla finanza pubblica.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Su proposta del sottosegretario DE PAOLI, l'esame degli emendamenti è rinviato, al fine di consentire la loro valutazione da parte del Tesoro.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso in data 9 novembre 1993.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Tesoro è favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI chiede di avere dati relativamente al complesso dei trasferimenti dallo Stato all'industria navale.

Il senatore REVIGLIO chiede una documentazione circa la regolamentazione comunitaria della materia, prima di assumere una decisione sull'argomento.

L'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646)

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il sottosegretario DE PAOLI chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato.

Il senatore REVIGLIO chiede di avere dati circa il livello del trattamento economico del personale militare in missione in Somalia e in Mozambico.

L'esame è quindi rinviato.

Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281/bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Governo ha in animo di presentare alla Camera un emendamento alla legge finanziaria, al fine di integrare il fondo speciale di parte corrente del Ministero del Tesoro di 105 miliardi, onde dare copertura al provvedimento. Ricorda poi che restano i problemi relativi alle minori entrate derivanti dagli sgravi fiscali e postali.

Il senatore SPOSETTI ritiene che l'esame del provvedimento debba essere concluso nella seduta odierna.

Il presidente ABIS propone quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato all'approvazione definitiva della legge finanziaria, in un testo che comprenda l'emendamento preannunciato dal Tesoro.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11.

63ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAVAN

La seduta inizia alle ore 15,40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PAVAN dà conto della nota tecnica trasmessa dal Ministero delle finanze. In base ad essa si desume che si verrebbe a determinare per l'erario una perdita dell'ammontare dei canoni per il periodo pregresso, senza la necessaria copertura finanziaria. Inoltre ciò determinerebbe la necessità di porre nuovamente in discussione la misura dei canoni relativi al periodo fino al 1989.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati (Nuovo parere all'Assemblea: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che dopo che è stato reso il parere nella seduta antimeridiana di oggi, l'Assemblea ha sospeso i propri lavori, avendo il relatore richiesto una revisione del parere contrario sull'emendamento 03.2. In effetti, ove venisse approvato l'emendamento 03.100 non avrebbe più ragione di esistere il rischio derivante dalla soppressione del comma 2 dell'articolo 03, che prevede il trasferimento di personale e risorse. Conseguentemente, restando fermo il parere già reso, si potrebbe subordinare la revisione della contrarietà sull'emendamento 03.2 alla condizione della previa approvazione dell'emendamento 03.100.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il presidente PAVAN fa presente che oggi sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito, che non sembrano provocare problemi, per quanto di competenza.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172)
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di decreto-legge in tema di lavori socialmente utili, di inserimento

professionale dei giovani privi di occupazione e di contratti di formazione e lavoro. Il provvedimento risulta sostanzialmente strutturato, quanto ai profili di copertura, facendo riferimento al Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del medesimo anno. La questione concerne la disponibilità di risorse di detto Fondo, una volta utilizzata la più parte di esso per le finalità del medesimo decreto-legge n. 148. In proposito si ricorda che in occasione dell'ultimo provvedimento in materia di fiscalizzazione, venne dato parere favorevole ad un emendamento di estensione degli sgravi contributivi, dopo che il Governo aveva fatto presente che la quota utilizzabile residua di detto Fondo equivaleva a 25 miliardi, circa 18 dei quali furono poi utilizzati dal citato emendamento. Conseguentemente, se così fosse, le risorse a disposizione sarebbero alquanto scarse. Quanto poi ai contratti di formazione e lavoro, il testo prevede misure più onerose rispetto al regime attuale, tenendo anche conto del fatto che il comma 10 dell'articolo 3, è vero che diminuisce il numero dei possibili fruitori degli sgravi per il personale assunto in pianta stabile, ma è anche vero che può aumentare il numero dei beneficiari. La disciplina inoltre è valida in tutto il territorio nazionale ed eleva l'età massima per fruirne.

Fa quindi presente che il Tesoro ha dichiarato di non aver osservazioni in materia.

Il senatore SPOSETTI chiede che vengano forniti dati da parte del Ministero del lavoro circa la portata finanziaria del provvedimento.

Ad avviso del senatore REVIGLIO il provvedimento, condivisibile nel merito, necessita probabilmente di un'attenta valutazione dei suoi oneri.

L'esame è quindi rinviato, al fine di ottenere i dati richiesti da parte del Ministero del lavoro.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, osservando che si tratta della riedizione del decreto-legge in materia di sgravi contributivi. Riproduce l'originario testo del precedente disegno di legge n. 1597. Su di esso la Commissione si espresse il 9 novembre 1993 in senso contrario alle modifiche della Camera e quindi favorevole al testo. Pertanto non sussistono problemi, anche se occorre tener presente che gli effetti del provvedimento terminano il giorno 30 novembre 1993 e che il Governo non ha chiarito, malgrado la richiesta in tal senso, le proprie intenzioni circa la prosecuzione di detti interventi nel futuro.

Ricorda poi che il Tesoro ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore REVIGLIO ritiene che il Governo dovrebbe chiarire quali sono le sue intenzioni circa il proseguimento degli interventi di

fiscalizzazione, a partire da domani, e quale quota dei finanziamenti contenuti nella legge finanziaria sia destinata a tale scopo.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (1207), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che perviene dalla Camera dei deputati una ratifica in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di minori e di affidamenti. Gli atti sono esenti dal punto di vista fiscale. La copertura degli oneri, pari a 100 milioni annui a decorrere dal 1993, è sul vecchio fondo globale. Al riguardo, se non ostano ragioni relative alla esecutività della ratifica, occorrerebbe modificare la copertura nel senso di far riferimento al 1994-1996. Ove invece si intenda far rimanere il riferimento all'anno iniziale 1993, comunque la copertura andrebbe aggiornata per gli anni successivi, ivi incluso il 1996, con il nuovo fondo globale. In entrambi i casi, comunque, il parere al momento non può essere favorevole sia perchè l'accantonamento è bloccato dal fondo negativo sia perchè la «finanziaria» non è ancora approvata.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole a condizione che sia preventivamente approvata la legge finanziaria per il 1994 e che sia reso disponibile l'accantonamento e nel presupposto che la parte di spesa relativa al 1994 sia riferita alla «finanziaria» per il 1994.

Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge governativo volto a prevedere la delega per una serie di decriminalizzazioni in materia di pubblica sicurezza. La Commissione bilancio della Camera non ha espresso parere.

Va notato che l'articolo 1, comma 4, prevede che il Ministero dell'interno sia autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che

limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire i concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli. Al riguardo, la norma sembra contrastare anzitutto con la manovra di finanza pubblica in corso; in secondo luogo, essa non sembra essere strettamente collegata con il resto del disegno di legge, dal momento che i posti da coprire sono quelli comunque determinatisi nei ruoli; in terzo luogo, la norma va valutata sotto il profilo finanziario e al riguardo o si accede all'ipotesi che essa comporti un aumento di spesa oppure si può valutare la questione nel senso della riduzione del risparmio che per quanto riguarda il pubblico impiego è quantificato già nei documenti di finanza pubblica per il 1994 e anni successivi.

La norma quindi va vista attentamente sotto il profilo finanziario e al riguardo è utile acquisire il parere del Tesoro, il cui concerto manca peraltro nella predisposizione del testo.

Ad avviso del presidente PAVAN il provvedimento non costituisce una deroga alla legge di accompagnamento alla finanziaria per il 1994.

In senso analogo si esprime il senatore CROCETTA.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un complesso testo in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali. Per quanto concerne la competenza della Commissione, rileva l'articolo 21, per la parte relativa all'istituzione dell'ufficio del garante. Al riguardo, un primo problema è che il comma 3 prevede che la gestione delle relative spese avvenga anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato: sul punto, si tratta di decidere se consentire o meno questa deroga. Sempre per l'articolo 21, rileva il comma 4, che, nel dare la possibilità al garante di avvalersi dell'opera di consulenti da remunerare in base alle vigenti tariffe professionali, non fissa però un limite alle spese.

Per quanto concerne poi la copertura, di cui all'articolo 34, essa è imputata sul fondo globale relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, si pone anzitutto un problema di utilizzo difforme e in secondo luogo la questione che l'accantonamento al momento è bloccato e tra l'altro la legge finanziaria ancora non è approvata. Trattandosi di seconda lettura, il parere per adesso non potrebbe essere di segno favorevole.

Ad avviso del senatore SPOSETTI occorre pronunciarsi in senso contrario alle deroghe alla normativa di contabilità, mentre le norme in tema di consulenti sono rischiose. Ritiene poi debba richiedersi il parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione affari esteri.

L'esame è quindi rinviato, per richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 3^a Commissione permanente.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 (1483), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, che fa presente come il Tesoro si sia dichiarato favorevole, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 (1484), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, che fa presente come il Tesoro si sia dichiarato favorevole al provvedimento, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) (1547), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di un disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma, con un onere di 96 milioni per il 1993 e 32 milioni annui a decorrere dal 1994. Poichè il provvedimento insiste sul nuovo fondo globale, a partire dall'esercizio 1994, la sua approvazione non può che essere condizionata alla approvazione definitiva dei documenti finanziari in una forma che comporti la sussistenza alle coperture: per intanto relativo al Ministero degli affari esteri è tutto bloccato.

Con tale condizione, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (1567), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che si tratta della ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, che comporta un onere di 750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, insistendo quindi sul nuovo fondo globale. Valgono anche qui le medesime considerazioni circa il fatto che al momento il parere non può essere favorevole trattandosi di seconda lettura, non essendo ancora approvata la legge finanziaria ed essendo bloccato l'accantonamento.

Con tale condizione, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Cappuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Sellitti ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (838)

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Savoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato dalla Camera dei deputati (Approvato nella X Legislatura, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato)

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che si tratta di disegni di legge in tema di obiezione di coscienza, derivanti da quello rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica nella scorsa legislatura. Quello n. 1532 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Pertanto ad esso ci si riferisce.

In particolare occorre osservare che l'articolo 6, comma 2, prevede la validità a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità a fini previdenziali, del periodo di servizio civile. Poichè tale beneficio non è concesso per coloro che hanno prestato servizio militare prima del 1987, occorre valutare la congruità di tale norma e il suo eventuale onere. L'articolo 8 istituisce un ufficio per il servizio civile nazionale, individuandone i compiti e l'articolo 10 dispone l'istituzione di un albo degli organismi convenzionati per la prestazione del servizio civile, stabilendosi, all'articolo 11, le procedure per la definizione delle convenzioni. Quanto alla spesa, essa è globalmente stabilita, all'articolo 19, in 13,89 miliardi per il 1993 e in 70 miliardi a decorrere dal 1994. La copertura è operata su capitoli del Ministero della difesa, sia per il 1993 sia per il 1994. Circa il capitolo 4001, necessario a coprire la spesa del 1993 e 16 miliardi negli anni

successivi, esso presenta attualmente la necessaria capienza. Diversamente avviene per il capitolo 1403, che viene individuato per la copertura degli oneri a decorrere dal 1994. In merito si deve osservare che, non essendo ancora il bilancio 1994 approvato, non si possono operare coperture su capitoli di bilanci futuri. D'altra parte, anche ove venisse approvato, occorrerebbe attendere l'assestamento. Tra l'altro, 54 miliardi costituiscono l'intera somma recata dal capitolo in questione, la cui intitolazione mostra come esso sia ordinato anche ad ulteriori fini rispetto a quelli dell'impiego degli obiettori di coscienza.

Il presidente PAVAN propone di rinviare l'esame del provvedimento, onde acquisire il parere del Tesoro.

Con tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Boldrini ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province interessati (989)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, che propone di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1994 e al riferimento ad essa per la copertura.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Cappuzzo: Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ruffino ed altri: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (851)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito recepisce una condizione

espressa nel precedente parere reso sul disegno di legge originario. Gli emendamenti poi non sembrano provocare problemi. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Abis ed altri: Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole, atteso il fatto che il provvedimento non dovrebbe comportare effetti finanziari.

Il senatore REVIGLIO ritiene indispensabile acquisire il parere delle Finanze, poichè l'istituzione di punti franchi potrebbe portare a perdite di gettito.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Farigu e Piro: Adeguamento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609), approvato dalla Camera dei deputati

Zecchino ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» (1633)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di due disegni di legge in materia di contributo alla biblioteca per ciechi «Regina Margherita». Quello n. 1609 è approvato dalla Camera dei deputati e prevede l'elevazione un contributo aggiuntivo annuo di 5 miliardi, a decorrere dal 1993. La clausola di copertura si limita invece a definire detto contributo per un triennio. Essa poi fa riferimento all'accantonamento di fondo speciale della Presidenza del consiglio per il 1993. In realtà occorrerebbe far riferimento alla finanziaria 1994, tenendo tuttavia presente che la quota non corrispondente ad accantonamento negativo risulta già utilizzata per più del suo valore (vedi parere del 24 novembre 1993 sul disegno di legge 1582). Occorrerebbe poi limitare la spesa al triennio.

Conclusivamente propone di trasmettere un parere favorevole condizionato all'approvazione della legge finanziaria 1994 nel presupposto, che deve valere come interpretazione autentica, che la spesa abbia carattere triennale e non permanente.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Deputato Biondi: Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, che fa presente come il Tesoro abbia espresso avviso favorevole, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n.179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO, che osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge governativo che presenta notevoli risvolti di carattere finanziario. Per quanto concerne l'articolo 1, viene aggiornata la spesa già prevista dalla legge n. 179 del 1992, che aveva copertura sulla legge finanziaria 1988. Al riguardo, se il capitolo richiamato dal nuovo articolo 1 (8276 dei lavori pubblici) rappresenta la traduzione contabile dell'articolo imputato a copertura della legge finanziaria del 1988, non sussistono problemi. Il Tesoro comunque deve garantire che la legge finanziaria 1988 già prevedeva limiti di impegno tali fino al 2020. Se invece il capitolo 8276 non si riferisce alla norma imputata a copertura della legge finanziaria 1988, facendo riferimento alla spesa al 1994 si ha una copertura su capitolo ordinario, anche se il riferimento è al 1993: in tal caso, scatta il divieto per i primi sei mesi dell'anno di far riferimento a capitoli ordinari. Sempre nell'ambito di questo tipo di ragionamento, occorre poi prevedere la clausola del divieto di incremento del capitolo al di là del tasso di inflazione programmato.

Per quanto concerne l'articolo 2, che ugualmente novella l'articolo 2 della legge 179 del 1992, si ha ugualmente un limite d'impegno che si estende fino al 2018, con copertura sul fondo globale di parte capitale relativamente ai lavori pubblici per il triennio 1993-1995. Al riguardo, si pongono numerosi problemi. Anzitutto, trattasi di spesa non considerabile al momento a legislazione vigente, per cui il riferimento dovrebbe essere al triennio 1994-1996. In secondo luogo, occorre comunque prevedere che la definitiva approvazione del provvedimento non può che susseguire a quella della legge finanziaria. In terzo luogo, al momento l'accantonamento del Capitolo 9001 relativamente al Ministero dei lavori pubblici non è previsto come limite d'impegno: se si approvasse dunque la norma nell'attuale formulazione, si avrebbe una spesa che va dal 1994 al 2018 coperta però per tre anni. L'articolo 5 infine prevede una spesa unicamente per il 1994: il Tesoro deve garantire che il capitolo imputato a copertura non sia costruito come limite d'impegno; in tal caso si avrebbe infatti una ipotesi incongrua, in quanto si decurterebbe un limite d'impegno per una spesa *una tantum*.

Il presidente PAVAN fa presente che il Tesoro osserva che l'articolo 1 è privo di copertura, poichè la tabella F della finanziaria 1994 ha

rimodulato gli stanziamenti del capitolo 8276 del ministero dei lavori pubblici. Quanto all'articolo 2, l'utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale di tale Ministero non può che essere subordinato all'approvazione della legge finanziaria. Circa l'articolo 5 si avanzano i medesimi rilievi relativi all'articolo 1.

Su proposta del senatore SPOSETTI, l'esame è quindi rinviato.

Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che ritorna dalla Camera dei deputati un disegno di legge parlamentare in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. La Camera ha modificato le coperture, nel senso di far riferimento a capitoli ordinari. Non si comprende il motivo per il quale non è stata però inserita la condizione circa il divieto per tali capitoli di crescere al di là del tasso di inflazione programmato. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, con il presupposto concernente l'interpretazione autentica della norma.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Dionisi ed altri: Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175)

Deputati Signorelli e Mininni Iannuzzi: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidiosi (505)

Deputati Saretta ed altri; Cellai: Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che si tratta di disegni di legge in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica. Quello n. 1654 è approvato dalla Camera dei deputati. Esso prevede una spesa di 15 miliardi per il 1994 e di 10 miliardi per il 1995-1996, coprendola con il Fondo sanitario nazionale. Occorrerebbe avere conferma dal Tesoro circa l'utilizzazione di detto Fondo. In ogni caso, trattandosi di somma iscritta a bilancio e probabilmente insufficiente rispetto alle necessità, risulta difficile ammettere una copertura basata su risparmi che non si possono verificare se non dopo la presentazione dell'assestamento, a meno che non si individui una norma sostanziale di cui ridurre la spesa.

Fa poi presente che il Governo deve chiarire l'entità del fabbisogno del fondo sanitario nazionale, atteso che risulterebbero dati circa un suo notevole scostamento rispetto alle previsioni per il 1994 e attesa la circostanza che sembrerebbe che siano in corso accordi con le Regioni, che comporterebbero ulteriori aggravii di spesa.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di acquisire tali dati.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Zito ed altri: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281)

Condorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552)

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Riferisce il senatore REVIGLIO che fa presente che si può trasmettere un parere favorevole sui provvedimenti a condizione che essi vengano unificati e che siano approvati gli emendamenti trasmessi in data 3 agosto purchè questi vengano modificati nel senso di far riferimento al triennio 1994-1996 e a condizione che sia preventivamente approvata la legge finanziaria per il 1994.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224)

Deputati Botta ed altri: Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che si tratta di due disegni di legge in tema di soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria. Quello n. 1541 è stato approvato dalla Camera dei deputati. Esso, mentre sopprime la potestà impositiva dei consorzi e consente il trasferimento delle funzioni alle regioni, prevede l'attribuzione del personale in posti disponibili dello Stato e delle regioni, mediante una tabella di equiparazione. In proposito si deve osservare che se tali enti sono enti pubblici, il relativo personale dovrebbe essere, più propriamente, soggetto alle procedure di mobilità. D'altra parte se permane tale requisito di pubblicità, il venir meno della potestà impositiva provoca problemi di diminuzione del gettito, al quale occorre far fronte, tenendo conto che restano le opere di competenza di tali enti. Se poi tali opere vanno attribuite alle regioni, ne deriva la necessità di non gravare dei corrispettivi oneri l'amministrazione centrale.

Dopo interventi dei senatori SPOSETTI, che ritiene inopportuno proporre modifiche del testo, e PAVAN, che propone di esprimere un parere favorevole condizionato, il relatore REVIGLIO propone di rinviare l'esame, al fine di ottenere chiarimenti dal Governo circa l'individuazione delle funzioni e delle risorse finanziarie trasferite e dati circa la copertura degli oneri e in merito al personale.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1261-1088-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992 (1571): *rinvio dell'emissione del parere*

alla 4^a Commissione:

Deputato Amodeo ed altri: - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532)

Sellitti ed altri: - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

Cappuzzo ed altri: - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Libertini ed altri: - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212): *parere favorevole*

alla 5^a Commissione:

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*

alla 8^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 9^a Commissione:

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1088-1261B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 9,30

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282).
- COSSIGA. - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661).
- LOPEZ ed altri. - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

- Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina del Vice Commissario Straordinario dell'Ente Autonomo «Esposizione Universale di Roma».
 - Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 - Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579).
- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego di esplosivi (853).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).
- GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICANO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384).
- DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424).
- ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elia ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi)*.
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).
- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).
- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).
- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifiche agli articoli 3 e 12 dello statuto della Regione siciliana (1213).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Regione siciliana (1214).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO e MANCUSO. - Scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana (1626).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 17

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1604).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della delega al Governo per la determinazione della competenza penale del giudice di pace.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382).
 - Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 (1482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 (1483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale fatto a Madrid il 6 novembre 1992 (1521).
 - Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) (*Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993*).
- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ABIS ed altri. - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI ed altri. - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329).
- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532).

- RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Fondazione Banco di Sardegna.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 16,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FARIGU e PIRO. - Adeguamento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ZECCHINO ed altri. - Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo (1520) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Interventi in favore del cinema (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
- LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
- MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale (1612).
- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15,30

Procedura informativa

Indagine conoscitiva sugli aspetti scientifici del fermo temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca marittima, finalizzato al riposo biologico ed al ripopolamento ittico e compatibile con le esigenze economico-occupazionali del settore: audizione di rappresentanti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP), dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona, del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, dell'Istituto di scienze ambientali marine dell'Università di Genova, del Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari, dell'Istituto sperimentale talassografico del CNR di Messina, dell'Associazione italiana cooperative della pesca, della Federcoope-sca, dell'Associazione nazionale cooperative della pesca.

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

Progetto di relazione all'Assemblea sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di quote di produzione del latte.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati BRUNI ed altri. - Disposizioni in materia di cooperative agricole (1655) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (408-867-1028-1261-1088-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani e di un disegno di legge governativo, e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) *(Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PIERANI ed altri. - Disciplina del commercio e del noleggio delle videocassette (591).
- COVI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del Registro delle imprese (428).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- CARPENEDO e LADU. - Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) (*Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'amministratore delegato della Finmeccanica; audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL sulla presenza di società multinazionali straniere in Italia.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15,30

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale: audizione del Coordinatore degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
- DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473).
- SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494).

III. Esame del disegno di legge:

- PELELLA ed altri. - Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 14

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIONISI ed altri. - Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175).
- SIGNORELLI e MININNI-JANNUZZI. - Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidiosi (505).
- Deputati SARETTA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla modificazione delle proposte di legge dei deputati Saretta ed altri e Cellai)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).
- Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).
- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
- TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271).
- ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204).
- PERJINA e RABINO. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400).
- ZITO ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481).
- BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649).
- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (1537).

III. Esame del disegno di legge:

- GARRAFFA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi (1351).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- LOBIANCO ed altri - Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di risorse idriche (1540) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri e Ferrarini*).
- e del voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge.

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (*Doc. CXXV, n. 1*).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali sul prossimo Consiglio europeo di Bruxelles.

COMMISSIONE DI INCHIESTA sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15

Relazione del Presidente sulla missione a Washington.

Decisioni sull'attività istruttoria della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 21

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 9

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 8,30

Audizione del Direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 1° dicembre 1993, ore 15

- I. Discussione della relazione sulla camorra.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-

